



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 2023:

LEGGE 8 marzo 2023 n.40

DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DEI MEDIA

I PARTE

I DIRITTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

TITOLO I

DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 1

(Libertà di pensiero e di espressione)

1. La presente legge si intende in applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e dell'articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, assicurando a tutti la libertà di pensiero e di espressione attraverso qualsiasi mezzo o tecnologia come prerogativa inviolabile della dignità umana e garanzia democratica fondamentale.
2. La libertà di espressione include il diritto di cronaca, di opinione e critica, di satira.
3. Lo Stato garantisce altresì a tutti il diritto al silenzio, tranne nei casi previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 2

(Libertà della scienza e dell'arte. Libertà dell'insegnamento)

1. A tutti è garantita la libertà di ricerca scientifica e di espressione artistica, che sono promosse dallo Stato come strumenti di progresso sociale e culturale della propria comunità.
2. Nelle scuole, all'università e in ogni luogo di istruzione è garantita agli insegnanti e agli allievi la piena libertà di espressione e confronto dei pensieri e delle idee.

Art. 3

(Esercizio della libertà di pensiero, di espressione e garanzie di altri diritti)

1. Le libertà di cui agli articoli 1 e 2 non possono essere oggetto di restrizioni diverse da quelle stabilite dalla legge per i casi in cui sia necessario salvaguardare la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, l'interesse pubblico, la tutela della salute o la morale pubblica.
2. Le libertà di cui agli articoli 1 e 2 si esercitano nel rispetto dei diritti della personalità e delle altre libertà individuali, e specialmente dell'onore e della reputazione, della riservatezza, dell'immagine e dell'identità personale. Il pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento tra le libertà di espressione di cui agli articoli 1 e 2 e gli altri diritti. Speciale attenzione deve essere posta nelle attività di informazione rivolte ai minori e ai giovani in età evolutiva.
3. L'esercizio della libertà di espressione, in qualsiasi sua manifestazione, non può essere limitato da nessuna forma di censura preventiva. Il sequestro degli stampati e di ogni altro strumento d'informazione può avvenire solo in forza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

Art. 4

(Tutela della riservatezza delle persone vittime di violenza)

1. A seguito di segnalazione, presentazione di querela di parte e durante tutte le fasi di procedimenti penali per reati di violenza nei casi previsti dall'articolo 2 della Legge 6 maggio 2016 n.57, gli operatori dell'informazione devono tutelare la riservatezza della persona vittima di violenza, non rivelando alcuno dei suoi dati personali, quelli dei figli o di qualunque altra persona che sia sotto la sua custodia.
2. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 20 giugno 2008 n.97 è sempre vietata la divulgazione delle generalità, dell'immagine o di dettagli che possano favorire l'identificazione della vittima.
3. È altresì vietata la divulgazione dell'identità dell'agente violenza e la descrizione del reato quando ciò renda possibile circostanziare i fatti e risalire all'identificazione della vittima, salvo espresso consenso della vittima del reato; quest'ultima disposizione non si applica in caso in cui la vittima sia un minore d'età.
4. Chiunque divulghi o pubblici dati, informazioni, notizie o immagini in violazione a queste disposizioni è punito con sanzione pecuniaria così come prevista ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della Legge 20 giugno 2008 n.97, nonché con azione disciplinare dell'Autorità Garante per l'Informazione così come specificata dal Titolo VI del Codice Deontologico degli Operatori dell'Informazione.
5. Tali disposizioni sono da applicarsi anche a casi di violenza assistita o violenza agita su minori.
6. I nomi e ulteriori dettagli che possano far riconoscere la persona vittima di violenza e la persona agente violenza non vanno resi pubblici se idonei a mettere a rischio l'incolumità delle persone stesse. È altresì vietata la pubblicazione di altri elementi che rendano possibile l'identificazione dei medesimi soggetti, quali fotografie, immagini, riferimenti lavorativi o familiari, indirizzo dell'abitazione, luogo di lavoro.
7. Le disposizioni di cui alla presente norma si applicano anche alle piattaforme di informazione online e ai social network.

Art. 5

(Diritto all'oblio)

1. Ognuno ha il diritto a non rimanere esposto senza limiti di tempo e senza giustificati motivi di interesse pubblico ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza.

2. Quando viene meno l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, il diritto all'oblio può essere esercitato anche mediante la richiesta di deindicizzazione del fatto dai motori di ricerca.

Art. 6

(Diritto alle comunicazioni personali)

1. Ognuno ha diritto di comunicare con altri in piena libertà e riservatezza, senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche o limiti di frontiera, con qualsiasi mezzo a disposizione.

2. La legge determina i limiti alla presa di cognizione del contenuto delle conversazioni personali altrui e di sottrazione, distrazione, soppressione e divulgazione delle stesse conversazioni. La riservatezza delle comunicazioni personali attiene sia al contenuto delle conversazioni che ai loro aspetti esterni, quali l'identità delle persone che comunicano e il tempo, la durata e il luogo della comunicazione.

3. Le attività di intercettazione delle comunicazioni personali possono essere condotte solo alle condizioni e nei limiti fissati per legge, in ragione di gravi indizi di reato e in caso di assoluta necessità, e si svolgono sotto la stretta sorveglianza dell'autorità giudiziaria.

4. Ognuno ha diritto a rendersi non reperibile sui mezzi di comunicazione personale, tranne nei casi e negli orari in cui la reperibilità sia prevista da un contratto di lavoro o altro atto giuridico vincolante.

Art. 7

(Diritto a ricevere e cercare informazioni. Accesso alle informazioni)

1. L'accesso alla conoscenza è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale, e ognuno ha il diritto di ricevere e cercare liberamente informazioni con qualsiasi mezzo, senza riguardo a temi o a frontiere.

2. Nel rispetto dell'autonomia e della linea editoriale di ogni testata, è garantita dai mezzi di informazione sammarinesi la trasmissione delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali dello Stato, e la massima chiarezza nell'informazione ai cittadini su temi di pubblico interesse.

3. Lo Stato garantisce l'accesso a una pluralità di fonti di informazione e l'adeguata connessione alla rete in tutto il suo territorio, prevedendo anche aree di libero accesso a reti mobili aperte.

4. I mezzi di informazione assicurano a tutti gli utenti, senza discriminazioni, le medesime condizioni di accesso e fruizione.

5. È fatto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile all'utente il contenuto delle informazioni.

Art. 8

(Principi sull'attività di informazione)

1. L'attività di informazione è aperta a tutte le diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, si ispira al principio di lealtà e di buona fede verso gli utenti e si svolge nell'osservanza della verità sostanziale dei fatti.

2. Lo Stato garantisce la concorrenza dei mezzi di informazione e promuove il confronto e la discussione su temi di pubblico interesse.

3. Nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento la legge disciplina l'attività di informazione e dibattito durante le campagne elettorali.

II PARTE
I MEDIA

TITOLO I

CONSULTA PER L'INFORMAZIONE E AUTORITÀ GARANTE PER L'INFORMAZIONE

Art. 9

(Consulta per l'informazione)

1. La Consulta per l'informazione, istituita ai sensi della Legge 5 dicembre 2014 n.211 e successive modifiche, di seguito denominata Consulta, è l'organo di autogoverno degli operatori dell'informazione. La Consulta disciplina il proprio funzionamento in base a un regolamento che adotta nella propria autonomia. Le responsabilità della Consulta e dei suoi componenti sono disciplinate ai sensi della Legge 12 marzo 2018 n.27 "Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico".
2. Sono membri della Consulta tutti i giornalisti possessori di Press Card di cui all'articolo 34 della presente legge, ovvero tutte le categorie della professione di giornalista di cui all'Allegato A alla Legge n.211/2014 e successive modifiche e i giornalisti pubblicisti.
3. La Consulta deve comunicare annualmente l'elenco dei propri membri all'Autorità Garante per l'informazione di cui all'articolo 11 della presente legge, specificando la categoria di appartenenza, così come declinata dall'Allegato A alla Legge n.211/2014 e successive modifiche. Tale Allegato può essere modificato con decreto delegato.
4. La Consulta nomina al suo interno il Consiglio Direttivo che è composto da nove membri e resta in carica per tre anni.
5. Il Presidente è nominato dalla Consulta fra i membri del Consiglio Direttivo, che convoca almeno a cadenza mensile.
6. Dei componenti il Consiglio Direttivo della Consulta per l'informazione:
 - a) cinque sono nominati dai giornalisti professionisti di carta stampata e radio televisione;
 - b) quattro dalle altre categorie di cui all'Allegato A alla Legge n.211/2014 e successive modifiche e dai giornalisti pubblicisti.
7. Almeno cinque consiglieri devono essere cittadini sammarinesi o residenti nel territorio della Repubblica.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se interviene la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Art. 10

(Funzioni della Consulta per l'informazione. Tenuta dei Registri dei giornalisti)

1. La Consulta ha il compito di:
 - a) elaborare, ed approvare il Codice Deontologico degli operatori dell'informazione e promuovere successive eventuali modifiche ed aggiornamenti;
 - b) curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, i Registri speciali dei corrispondenti e degli inviati nella Repubblica di San Marino, nonché il Registro speciale dei freelance, di cui agli articoli 36, 37 e 38 della presente legge;
 - c) accogliere le domande per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di giornalista, sulla base di moduli dalla medesima predisposti;
 - d) verificare periodicamente il permanere delle condizioni necessarie al rilascio della Press Card di cui all'articolo 34 della presente legge, a supporto dell'Autorità per l'informazione;

- e) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative.
2. Per l'iscrizione al Registro dei giornalisti professionisti sono richiesti l'esito favorevole dell'esame per l'abilitazione alla professione (ovunque acquisita), l'iscrizione al Registro dei praticanti, e non aver subito condanne penali ai sensi del successivo comma 5. Il giornalista è cancellato dal Registro quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale e durante i periodi di inattività professionale, così come regolato dalla Consulta.
 3. Per l'iscrizione al registro dei giornalisti pubblicisti si deve dimostrare di aver prodotto contenuti scritti a firma del richiedente pubblicati su giornali e periodici o testate giornalistiche on-line o radiotelevisive, certificati dai direttori delle testate giornalistiche, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni e non in forma occasionale, anche se esercita altre professioni o impieghi, o, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, la regolare iscrizione all'Ordine dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano. La Consulta è tenuta a valutare la congruità della dichiarata retribuzione, la produzione pubblicistica di almeno quaranta servizi o articoli nei due anni e l'assenza di condanne penali di cui al presente articolo del richiedente. È disposta la cancellazione dal Registro dei giornalisti pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Ai giornalisti pubblicisti la Consulta rilascia il Tesserino del pubblicista. È requisito indispensabile per il rilascio del Tesserino l'adesione del giornalista pubblicista al Codice Deontologico. La Consulta è tenuta al controllo del permanere delle condizioni necessarie al mantenimento del Tesserino del giornalista pubblicista.
 4. La Consulta definisce e valuta gli elementi utili per l'accreditamento dell'operatore dell'informazione inviato di cui all'articolo 37 della presente legge.
 5. La Consulta è tenuta ad accertare l'assenza di condanne penali del richiedente per reato non colposo, che comporti restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comporti, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici. Il richiedente è tenuto a presentare, al momento dell'iscrizione, certificato penale generale.
 6. Non possono aderire alla Consulta, né essere iscritti ai registri di cui al presente articolo coloro che abbiano riportato condanna penale all'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio Direttivo può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole di iscrizione.
 7. Il provvedimento di rigetto della domanda di adesione ed iscrizione ai registri di cui al presente articolo deve essere comunicato dalla Consulta all'interessato con Raccomandata A/R, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
 8. Il Consiglio Direttivo delibera d'ufficio la cancellazione dalla Consulta e dai registri di cui al presente articolo in caso di perdita dei diritti civili da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza o residenza sammarinese. È del pari deliberata d'ufficio la cancellazione dei giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine italiano da meno di quindici anni che vengano a perdere qualsiasi rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica o un'agenzia di stampa sammarinese. In quest'ultimo caso, il giornalista può richiedere di essere iscritto nel Registro speciale dei corrispondenti esteri.
 9. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di cancellare dalla Consulta e dai registri di cui al presente articolo coloro che abbiano riportato con sentenza definitiva condanne penali che comportino interdizione permanente dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso automaticamente durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
 10. Nel caso di condanna penale che non comporti la pena accessoria di cui al comma 9, il Consiglio Direttivo avvia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal Codice Deontologico.

Art. 11

(Autorità Garante per l'Informazione)

1. L'Autorità Garante per l'Informazione, di seguito denominata Autorità, ha il compito di tutelare e promuovere l'attività di informazione vigilando sull'operato delle aziende e degli operatori del settore come identificati dalla presente legge, garantendo la concorrenza e il pluralismo del servizio radiofonico e televisivo di cui all'articolo 13 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e successive modifiche.
2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico. La responsabilità dell'Autorità Garante per l'Informazione e dei suoi componenti è disciplinata ai sensi della Legge 12 marzo 2018 n.27 "Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico". L'Autorità assorbe le competenze attribuite, dagli articoli 15, 16 e 17 della Legge n.41/1989 e successive modifiche, alla Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 14 della medesima legge.
3. L'Autorità è composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale e scelti tra persone che abbiano compiuto studi o maturato comprovata esperienza nel campo dei media. Di questi:
 - uno, che assume le funzioni di Presidente, è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega all'Informazione;
 - due sono nominati su proposta della Consulta al Consiglio Grande e Generale in rappresentanza rispettivamente dei giornalisti di agenzie di informazione, testate cartacee od on-line e degli editori di testata giornalistica radiofonica/televisiva;
 - uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di maggioranza;
 - uno è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di minoranza.
4. La nomina a Presidente e a membro dell'Autorità è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con cariche di responsabilità in associazioni sindacali, partiti e movimenti politici e organizzazioni di categoria.
5. I membri dell'Autorità restano in carica per tre anni e possono essere confermati in ruolo una sola volta. In caso di morte, dimissioni o grave impedimento di un membro dell'Autorità si procede alla scelta del nuovo membro seguendo la procedura che aveva portato alla nomina del membro da sostituire. Il nuovo membro resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del membro che sostituisce.
6. L'Autorità si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne dirige i lavori. L'Autorità e il Presidente possono essere coadiuvati nell'assolvimento dei loro compiti da un funzionario pubblico con competenze giuridico-amministrative.
7. L'Autorità entro tre mesi dalla nomina dei propri membri adotta un regolamento in cui determina il proprio funzionamento interno. Tale regolamento viene depositato presso il Tribunale.

Art. 12

(Funzioni dell'Autorità Garante per l'Informazione)

1. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:
 - a) cura la tenuta del Registro delle imprese editoriali operanti nel territorio sammarinese che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 6, assume la denominazione di Registro degli operatori dell'informazione e della comunicazione;
 - b) cura la tenuta dell'Elenco delle testate giornalistiche e delle testate giornalistiche on-line;
 - c) cura la tenuta del Registro delle associazioni degli operatori dell'informazione tenute alla registrazione e l'elenco degli operatori dell'informazione trasmesso annualmente dalle relative associazioni, le cui categorie di appartenenza sono disciplinate dall'Allegato A alla Legge n.211/2014 come modificato dal Decreto Delegato 23 marzo 2015 n.36;

- d) esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, e prescrive, in caso di mancato rispetto delle norme in materia, le misure necessarie a ristabilire la legalità a carico dei trasgressori, ivi comprese le eventuali sanzioni previste dall'ordinamento;
 - e) valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza, esercita poteri di indagine al fine di prevenire e contrastare limitazioni e distorsioni al pluralismo dell'informazione, la concentrazione di imprese operanti nel settore e di garantire la trasparenza degli assetti proprietari, secondo quanto disposto dalla presente legge;
 - f) esaurita l'istruttoria, una volta accertati i comportamenti illeciti menzionati al punto e), ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della Legge l'azione di nullità degli atti di cui all'articolo 39, comma 5;
 - g) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell'informazione e applica le sanzioni previste dal medesimo codice, segnalando all'autorità giudiziaria le violazioni previste dall'articolo 18 della Legge n.41/1989;
 - h) presenta al Segretario di Stato con delega all'Informazione una relazione annuale sullo stato delle attività del settore, che viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale;
 - i) istruisce le verifiche necessarie per il riconoscimento dello status professionale dei giornalisti che hanno acquisito l'abilitazione professionale negli Stati esteri, e per il riconoscimento dello status professionale degli operatori di cui all'articolo 37 per il rilascio della Press Card;
 - l) verifica che i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 20 della presente legge assolvano all'obbligo di deposito legale, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22, comma 8;
 - m) istruisce e giudica su tutte le segnalazioni dei cittadini e delle imprese in ordine alle violazioni dei diritti da parte di operatori dell'informazione;
 - n) propone alla Consulta misure per la promozione delle imprese sammarinesi operanti nel settore e la diffusione all'estero del giornalismo sammarinese;
 - o) verifica che i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 28 della presente legge assolvano gli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo;
 - p) esercita le attribuzioni previste dalla presente legge e delibera sulle richieste di provvidenza all'editoria di cui all'articolo 24 della presente legge;
 - q) istruisce le verifiche necessarie ai fini della corretta applicazione dell'articolo 19, comma 6 e segnala alle autorità competenti i casi di inadempimento.
2. L'Autorità esercita altresì le funzioni di cui al comma 1 in capo a siti web o blog che veicolano ricorsivamente informazioni sulla Repubblica di San Marino.
3. L'Autorità, inoltre, in materia di servizio radiotelevisivo:
- a) verifica annualmente l'esistenza delle condizioni necessarie a garantire nel territorio sammarinese la libertà di ricezione dei servizi media audiovisivi, lineari e non, diffusi con qualsiasi tecnica;
 - b) può richiedere all'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese (d'ora in poi E.R.A.S.) di revocare le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, lineari e non di cui agli articoli 47-52 della presente legge;
 - c) adotta le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni sulle trasmissioni transfrontaliere e dispone la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi nei casi di cui all'articolo 53, comma 6 della presente legge.
4. L'Autorità, in materia di reti digitali:
- a) effettua controlli periodici sul rispetto delle condizioni contrattuali offerte dai fornitori di servizi di accesso alla rete, di servizi in rete o di contenuti;
 - b) di concerto con il Segretario di Stato con delega all'Informazione dà vita a un'Unità di Contrasto alla Disinformazione;

- c) risolve le controversie sulla denominazione delle pagine web e degli account dei social media;
 - d) favorisce un uso consapevole ed efficace della rete e adotta misure speciali volte all'acquisizione e allo sviluppo di competenze in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica per i cittadini di tutte le età e per tutti i media.
5. All'Autorità è affidato il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico e televisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Compete, inoltre, all'Autorità Garante per l'Informazione conoscere e valutare le relazioni del concessionario di servizio pubblico di cui all'articolo 57, comma 9 della presente legge.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Autorità si avvale del supporto amministrativo dell'Ufficio Attività Economiche per l'attività di verbalizzazione e custodia dei registri.
7. Le imprese editoriali e le testate giornalistiche sono tenute a presentare annualmente all'Autorità copia del bilancio dell'esercizio precedente.
8. L'Autorità ha diritto di accedere ai dati in possesso degli uffici competenti della amministrazione pubblica ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e successive modifiche per acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue competenze, nonché ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del comma 1, dell'articolo 5, della medesima legge.
9. Delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate l'Autorità è tenuta a dare comunicazione alla Consulta.

TITOLO II

LA DISCIPLINA DEI MEDIA

CAPO I

LA STAMPA E L'EDITORIA

SEZ. I

Definizioni, soggetti e prodotti

Art. 13

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) **prodotto editoriale:** pubblicazione su carta, su supporto informatico o qualsiasi altro supporto destinato alla diffusione o alla pubblicazione sotto qualsiasi forma di informazioni di interesse pubblico con ogni mezzo e contraddistinto da finalità di informazione, formazione, divulgazione e intrattenimento, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
 - b) **attività editoriale:** l'attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, il cui esercizio può essere svolto da impresa editoriale, anche in forma di società cooperativa, o in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative;
 - c) **editore:** una o più persone fisiche che hanno la titolarità dell'impresa editoriale e/o della testata giornalistica registrate in apposito elenco;
 - d) **editore puro:** l'editore che svolga attività editoriale in modo esclusivo o prevalente, in base alla disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio e artigianali. La prevalenza dell'attività editoriale deve risultare inequivocabilmente dall'oggetto della licenza e dall'oggetto sociale per le persone giuridiche;
 - e) **impresa editoriale:** persona giuridica titolare di licenza, che svolga attività editoriale periodica o non periodica;
 - f) **testata giornalistica:** organo di informazione registrato in apposito elenco di cui all'articolo 18 della presente legge, in forma cartacea, radiotelevisiva e on-line;

- g) testata giornalistica on-line: testata giornalistica realizzata unicamente su supporto informatico e diffusa per via telematica ovvero on-line;
- h) agenzia di informazione: impresa che fornisce servizi specializzati nella raccolta e distribuzione ad altri organi di informazione di notizie e aggiornamenti su ogni supporto e formato utile alla distribuzione;
- i) giornalista professionista: operatore dell'informazione professionista che esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista ed appartiene alle categorie professionali di cui all'Allegato A alla Legge n.211/2014 e successive modifiche, in possesso della relativa abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti istituito all'estero, ed in possesso di Press Card;
- l) giornalista pubblicista: operatore dell'informazione che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi ed in possesso del tesserino di pubblicista;
- m) direttore responsabile: giornalista responsabile di una testata giornalistica, anche on-line;
- n) ufficio stampa: organo con funzione giornalistica, che diffonde notizie per conto di imprese, organi ed enti privati o pubblici.

Art. 14

(Tutela del prodotto editoriale)

1. L'originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell'ingegno e del lavoro della persona. La proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell'interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione delle conoscenze.
2. Il diritto d'autore sul prodotto editoriale è tutelato dalle norme vigenti in materia.
3. La riproduzione, anche parziale, del prodotto editoriale con strumenti elettronici o meccanici è ammessa per uso personale entro il limite del 15% di ciascun prodotto editoriale.
4. La riproduzione del prodotto editoriale oltre il limite di cui al comma 3 configura una violazione al diritto d'autore, a cui si applica una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni copia illecita, fino a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
5. Il prodotto editoriale è garantito dalla tutela legale del diritto d'autore, in relazione alla forma specifica che assume.

Art. 15

(Disciplina degli editori puri)

1. Le imprese editoriali di cui all'articolo 13 della presente legge che siano controllate o partecipate in quota maggioritaria da istituti bancari, da società finanziarie o fiduciarie o da imprese che non svolgano quale attività prevalente l'attività editoriale, non sono Editori puri ai sensi della presente legge e sono escluse dai benefici di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.

Art. 16

(Agenzie di informazione)

1. Le agenzie di informazione raccolgono notizie che vengono selezionate, verificate accuratamente e diffuse agli altri organi di informazione.
2. Le agenzie di informazione possono assumere la forma di impresa e svolgere attività commerciale con la vendita dei loro servizi, oppure assumere la forma cooperativa con la

partecipazione di diversi organi di informazione allo scopo di condividere le informazioni fra di loro e/o con soggetti esterni.

3. Le agenzie di informazione devono avere un direttore responsabile in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione giornalistica e almeno un giornalista pubblicitista o un giornalista professionista in possesso di Press Card.

Art.17

(Ufficio Stampa)

1. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

2. Qualora un giornalista professionista operi in un Ufficio Stampa è tenuto a comunicarlo alla Consulta.

3. Qualora il giornalista professionista operi in qualità di addetto in un Ufficio Stampa non può assumere, nell'arco di vigenza di tale rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

4. Per coloro che non siano ancora iscritti alla Consulta come giornalisti professionisti o pubblicitisti il periodo di lavoro presso un Ufficio Stampa è considerato come attività di praticantato ai sensi del successivo articolo 31.

Art. 18

(Testate giornalistiche)

1. Le testate che svolgano attività giornalistica in modo esclusivo o prevalente sono tenute alla registrazione nell'Elenco delle Testate Giornalistiche presso l'Autorità Garante per l'Informazione con specifica indicazione dell'editore, del proprietario e del direttore responsabile. Per le testate giornalistiche cartacee è necessaria, inoltre, l'indicazione della frequenza di pubblicazione, luogo di stampa e della tiratura periodica. Per le testate giornalistiche radiotelevisive è necessaria l'indicazione della frequenza di edizione. L'Autorità Garante può comunque esercitare il proprio potere ispettivo e conoscitivo ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Il direttore responsabile delle testate giornalistiche deve aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione giornalistica.

3. La redazione delle testate giornalistiche deve avere in organico almeno un giornalista professionista in possesso di Press Card.

Art. 19

(Testate giornalistiche on-line)

1. Le testate on-line che svolgano attività giornalistica in modo esclusivo o prevalente sono tenute alla registrazione nell'Elenco delle Testate Giornalistiche presso l'Autorità Garante per l'Informazione con specifica indicazione del direttore responsabile.

2. La testata giornalistica on-line deve altresì indicare il provider che ospita il sito, ovvero il soggetto autorizzato a concedere l'accesso alla rete o che fornisce lo spazio nel proprio server per la pubblicazione.

3. Le testate giornalistiche on-line devono presentare all'Autorità Garante per l'Informazione i dati utili all'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della loro attività, e precisamente:

a) nome e residenza dell'editore o dell'Amministratore, o dell'autore del sito web;

- b) data della pubblicazione;
- c) nome e residenza del fornitore di hosting.

L'Autorità Garante può comunque esercitare il proprio potere ispettivo e conoscitivo ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

4. Le pubblicazioni on-line che non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), o che ospitano articoli non prodotti in via continuativa da giornalisti o collaboratori che operano nella testata di riferimento, o comunicati di singoli cittadini, di associazioni, di partiti politici, o che fungono da meri aggregatori di notizie non sono classificabili quali testate giornalistiche on-line.

5. Le informazioni e le opinioni pubblicate su blog o social network non sono pubblicazioni on-line e non rientrano nelle tipologie di attività giornalistica previste dalla presente legge.

6. È compito del responsabile del sito web e del blog verificare l'identità di chi scrive e, nel caso di pubblicazione di notizie relative a indagini in corso, correlare automaticamente la cronologia degli articoli relativi alla notizia in oggetto.

7. Per tutti i blog e i social network, la responsabilità civile per i danni a persone fisiche o giuridiche o a istituzioni pubbliche è dell'autore dello scritto. Con decreto delegato da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno previsti e disciplinati gli obblighi a carico del direttore della testata o dell'amministratore del sito web e/o del blog per notizie/informazioni rispetto alle quali siano state presentate querele.

8. Le pubblicazioni on-line che non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi e delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 20

(Altre pubblicazioni periodiche)

1. Chi intenda pubblicare uno scritto periodico che non abbia le caratteristiche di cui agli articoli precedenti della presente legge, deve depositare presso la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta che attesti:

- a) la natura della pubblicazione e la sua periodicità;
- b) nome, cittadinanza e residenza, eventuali carichi penali pendenti del direttore responsabile.

2. L'Autorità Garante, una volta avviata la pubblicazione periodica di cui al comma 1, su richiesta della testata di riferimento può classificarla – sulla base dell'analisi della natura e della correttezza deontologica dell'informazione offerta – come testata giornalistica o testata giornalistica on-line ai sensi dei precedenti articoli, anche se in difetto di quanto previsto dall'articolo 13.

3. Il direttore responsabile della pubblicazione deve notificare alla Segreteria di Stato con delega all'Informazione, entro dieci giorni, qualunque modifica ad una delle condizioni espresse nella dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21

(Registro delle imprese editoriali e Registro degli operatori dell'informazione e della comunicazione)

- 1. È istituito presso l'Autorità Garante per l'Informazione il Registro delle imprese editoriali.
- 2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese tutti gli editori puri e le imprese editoriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere d) ed e).
- 3. L'iscrizione nel registro è subordinata alla verifica da parte dell'Autorità della titolarità e vigenza della licenza o al deposito della relativa certificazione se richiesto dall'Autorità stessa, nonché al deposito di:

- a) dichiarazione da cui risulti la consistenza dell'organico, suddivisa in base alle categorie professionali;
- b) dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite o controllate e per ciascuna di esse l'indicazione del luogo di pubblicazione;
- c) copia degli eventuali accordi con altre imprese per la produzione o l'acquisto di beni e servizi comuni;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità del direttore responsabile delle testate giornalistiche in possesso dell'abilitazione o certificato di regolare iscrizione all'Ordine dei giornalisti – Elenco professionisti istituito all'estero o dichiarazione sostitutiva che attesti l'abilitazione alla professione di giornalista ai sensi della presente legge;
- e) copia del bilancio dell'esercizio precedente qualora la testata non sia di nuova creazione.

4. È fatto obbligo alle imprese iscritte al registro di comunicare all'Autorità Garante per l'Informazione, ogni variazione di sede entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto da parte dell'Ufficio Attività Economiche, nonché ogni atto costitutivo o modificativo dei diritti di godimento, anche per quota (o parziali), sull'azienda entro trenta giorni dall'adozione dell'atto medesimo, nonché ogni variazione riguardante quanto attestato nei commi precedenti entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

5. Le imprese che non ottemperino alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo o che presentino dichiarazioni non veritiere sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi pubblici.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Registro di cui al presente articolo assume la denominazione di Registro degli operatori dell'informazione e della comunicazione (d'ora in poi R.O.I.C.). Sono soggetti all'iscrizione al R.O.I.C., oltre ai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, in specifica sezione:

- a) i fornitori di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri di cui all'articolo 47 della presente legge;
- b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite o via cavo di cui all'articolo 48 della presente legge;
- c) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 49 della presente legge;
- d) i fornitori di servizi di media audiovisivi non-lineari di cui all'articolo 50 della presente legge;
- e) i fornitori di servizi di media radiofonici di cui all'articolo 51 della presente legge.

L'Autorità Garante per l'Informazione concede l'iscrizione:

- ai soggetti di cui alla precedente lettera a) nei casi in cui rispondano ai requisiti per il rilascio della concessione di cui all'articolo 47, comma 2;
- ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei casi in cui rispondano ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 48, comma 2;
- ai soggetti di cui alla precedente lettera c) nei casi in cui rispondano ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 3;
- ai soggetti di cui alla precedente lettera c) nei casi in cui rispondano ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 3;
- ai soggetti di cui alla precedente lettera c) nei casi in cui rispondano ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 51, comma 3.

Art. 22

(Deposito legale)

1. Al fine di conservare la memoria storico-culturale del paese e della vita sociale sammarinese sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale" i prodotti editoriali di cui alla presente legge. Il deposito legale è diretto a costituire un archivio della produzione editoriale

e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito.

2. I documenti destinati a deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente a San Marino, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato, in materia editoriale.

3. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta; si intende completamente adempiuto quando i documenti sono integri, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

4. I documenti di cui al presente articolo devono essere depositati presso la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino.

5. I soggetti obbligati al deposito legale sono tutte le testate giornalistiche riconosciute come tali dalla presente legge.

6. Il deposito legale avviene a cura dell'editore e del direttore responsabile della testata.

7. I soggetti obbligati al deposito legale di cui al comma 6 devono consegnare due copie del prodotto editoriale in formato cartaceo o in qualunque altro supporto entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. È consentito il deposito del prodotto editoriale in formato elettronico su supporto magnetico o tramite invio dello stesso per mezzo di posta elettronica.

8. Chiunque violi le norme di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Si applicano altresì gli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

9. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito delle copie dovute.

10. La sanzione amministrativa di cui al comma 8 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito delle copie dovute successivamente alla scadenza del termine previsto al comma 7, sempre che la violazione non sia ancora stata contestata.

11. Con Regolamento adottato dal Congresso di Stato, su proposta del Dipartimento Turismo e Cultura, sono stabiliti:

- a) le categorie di documenti destinati al deposito legale e speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti;
- b) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- c) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- d) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 8;
- e) gli strumenti di controllo;
- f) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- g) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui al comma 10;
- h) l'individuazione di altre fattispecie di deposito ed i relativi criteri e modalità di deposito;
- i) le modalità di raccolta e consultazione dei documenti.

SEZ. II

Sostegno alla stampa e all'editoria

Art. 23

(Sostegno all'impresa editoriale e testata giornalistica)

1. Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, della diffusione dei prodotti editoriali, dell'innovazione tecnologica e dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato nonché della qualificazione professionale e dell'occupazione, sono previsti interventi a sostegno delle imprese editoriali e delle testate giornalistiche.

2. Ferme restando le norme vigenti in materia di credito agevolato alle imprese, di ammortizzatori sociali, ecc., con apposito decreto delegato sono individuati interventi a sostegno della formazione dei giornalisti, finalizzati a percorsi formativi autorizzati dall'Autorità, nonché interventi per la raccolta pubblicitaria.

Art. 24

(Provvidenze per l'Editoria)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore dell'informazione, sono previsti i seguenti benefici:

- a) contributo sino ad un massimo del 10% sul costo del prodotto editoriale documentato, di cui all'Allegato B della Legge n.211/2014, fino ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni singola testata. La predetta percentuale e il predetto Allegato B possono essere modificati con decreto delegato;
- b) contributo sino ad un massimo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari da parte delle principali agenzie di informazione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola testata.

2. Non sono ammessi nel computo del costo del prodotto editoriale di cui alla superiore lettera a) i costi sostenuti:

- a) per personale avente funzioni diverse da quelle di operatore dell'informazione;
- b) per spese generali di gestione;
- c) per interessi passivi a qualsiasi titolo derivanti.

3. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui alle superiori lettere a) e b) del comma 1 sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato "Interventi di sostegno per le attività editoriali" e vengono erogati annualmente.

4. Hanno diritto a godere dei benefici previsti al comma 1 tutte le imprese editoriali e testate giornalistiche che operano sul territorio. Le imprese editoriali di libri, purché operanti nel territorio, hanno diritto di godere esclusivamente dei benefici previsti alla lettera a) del comma 1.

5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono incompatibili con altri interventi a sostegno delle imprese a condizione che un eventuale finanziamento di credito agevolato ai sensi del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche o una detassazione sugli utili reinvestiti non riguardi gli stessi beni e servizi in relazione ai quali sono elargite le provvidenze.

6. Le pubblicazioni periodiche di partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con esclusione di quelle stampate a cura dello Stato o di organismi pubblici, di quelle che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale e di quelle aventi caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa, usufruiscono di un contributo pubblico annuo, qualora la testata periodica effettui in un anno solare almeno sei pubblicazioni distinte, di euro 100,00 (cento/00) per ogni numero del periodico, sino ad un massimo di ventiquattro numeri.

7. L'Autorità delibera sulle richieste di provvidenze di cui al comma 6 ed è tenuta a verificare i requisiti necessari ai sensi della presente legge.

8. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui al comma 6 sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato "Contributo alla stampa periodica" e vengono erogati annualmente nell'ambito della disponibilità di bilancio.

Art. 25

(Imprese ammesse alle provvidenze e procedura di ammissione)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge gli editori puri, le imprese editoriali iscritte al Registro delle imprese editoriali e le testate giornalistiche iscritte all'elenco delle testate giornalistiche, anche on-line.

2. Non sono ammessi al godimento delle provvidenze per l'editoria i soggetti di cui al comma 1:
- a) che abbiano una percentuale di contenuto pubblicitario superiore al 40% della pubblicazione;
 - b) che incorrano in una delle ipotesi vietate dall'articolo 39 della presente legge;
 - c) che realizzino pubblicazioni il cui corpo redazionale sia costituito principalmente da rubriche, scadenziari, calendari, elenchi telefonici e quant'altro, la cui elaborazione sia il frutto solo di assemblaggio di elementi precostituiti da parte di persone diverse dagli operatori dell'informazione;
 - d) i cui direttori responsabili siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per diffamazione a mezzo stampa almeno due volte. In tal caso essi non possono essere ammessi ai benefici per il periodo di due anni dall'ultima condanna;
 - e) che subiscano un mutamento di proprietà, il quale alteri le caratteristiche possedute al momento dell'entrata in vigore della presente legge con il successivo trasferimento totale o parziale, ma determinante, del loro controllo a concentrazioni editoriali già operanti al di fuori del territorio della Repubblica;
 - f) promotori di nuove testate quotidiane e periodiche nel territorio della Repubblica se il loro controllo totale o parziale è in mano a concentrazioni editoriali già operanti nel territorio della Repubblica;
 - g) costituiti nel territorio della Repubblica per la stampa e la diffusione di edizioni locali di quotidiani aventi sede fuori dal territorio della Repubblica, anche se con testata non identica;
 - h) che non attestino o attestino falsamente la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva;
 - i) ai quali siano elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori.

3. Ai fini del computo di cui alla lettera a) del comma 2, si intendono assimilati alla pubblicità gli articoli od i servizi aventi lo scopo primario di accreditare presso il pubblico un'immagine favorevole di attività o prodotti o servizi. Non vengono computati i messaggi pubblicitari, le iniziative promosse da istituzioni, enti e associazioni aventi ad oggetto iniziative con finalità sociali.

4. Per i prodotti editoriali pubblicati tramite internet il calcolo del contenuto pubblicitario verrà effettuato con criteri quanto più possibile omogenei con quelli inerenti alle pubblicazioni su carta stampata.

5. Per poter usufruire delle provvidenze, le imprese editoriali e testate giornalistiche in possesso dei requisiti necessari e che intendono beneficiare dei contributi previsti al comma 1 dell'articolo 24 devono inoltrare apposita domanda con allegata la documentazione indicata al comma 7 all'Ufficio Attività Economiche, che istruisce la pratica, verifica il possesso dei requisiti e trasmette all'Autorità per la valutazione finale. Il responsabile del procedimento amministrativo dell'Ufficio Attività Economiche che esegue tutti gli accertamenti, istruisce la pratica e la parte successiva alla valutazione, è tenuto a partecipare alle riunioni dell'Autorità quando da questa convocato.

6. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre di ogni anno dell'esercizio per cui si intende effettuare richiesta e completata con l'invio della documentazione di cui al comma 7 entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredata di una dichiarazione dalla quale risulti il numero di copie tirate giornalmente o per singolo numero.

7. Ai fini del completamento della domanda, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare:

- a) copia del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) suddivisione del fatturato per tipologia di attività;
- c) elenco dei finanziatori per contributi di importo superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'anno solare di riferimento;
- d) entità degli introiti pubblicitari;
- e) copia delle fatture relative ai costi direttamente riconducibili al costo del prodotto editoriale;
- f) dettaglio del calcolo di ogni provvidenza richiesta;

- g) dichiarazione che attesti la regolarità della posizione fiscale e contributiva dell'impresa e che a carico dell'impresa non sono state elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione dei lavoratori.
8. L'Autorità può revocare il contributo di cui al comma 1 qualora verifichi distorsioni o violazioni.

Art. 26

(Promozione della lettura)

1. Le imprese editoriali e le testate giornalistiche che percepiscono contributi diretti e/o indiretti, ai sensi della presente legge, sono tenute a fornire al Dipartimento Turismo e Cultura e al Dipartimento Istruzione copie dei loro prodotti editoriali da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell'informazione e della cultura.

Art. 27

(Attività ed iniziative connesse con l'Informazione)

1. La Segreteria di Stato con delega all'Informazione, nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 della presente legge, promuove attività, iniziative ed eventi per favorire e tutelare il pluralismo dell'informazione. Gli oneri derivanti sono imputati sul capitolo 1-2-2010 "Attività ed iniziative connesse con l'Informazione", nell'ambito del Bilancio dello Stato.
2. Gli oneri derivanti dalla predisposizione della prova di qualificazione professionale e dalla realizzazione della Press Card sono imputati sul medesimo capitolo "Attività ed iniziative connesse con l'Informazione". All'entrata in vigore della presente legge saranno trasferite sul suddetto capitolo le risorse finanziarie necessarie dal capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento".

Art. 28

(Trasparenza dei finanziamenti)

1. A scopo di trasparenza verso i lettori e fruitori dei servizi di informazione, tutti gli organi di informazione comprese le agenzie di informazione e qualsivoglia altro organo di informazione, anche on-line e non registrato che svolga come attività professionale o imprenditoriale prevalente un'attività rientrante nelle definizioni di cui all'articolo 13, indipendentemente dalla propria natura giuridica, sono tenuti, entro il mese di luglio di ogni anno, a trasmettere all'Autorità:
- a) i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche, hanno partecipazioni nell'impresa editoriale all'atto della trasmissione e ne hanno avute nell'anno solare precedente. Qualora una persona giuridica posseda o abbia posseduto partecipazioni, deve esserne palesato, all'atto della trasmissione in oggetto, il beneficiario effettivo;
 - b) i dati relativi al nominativo di chiunque, persona fisica e giuridica, abbia contribuito a finanziare la testata giornalistica, indicando l'importo complessivamente erogato da ciascun soggetto e la forma e scopo delle erogazioni, siano esse state fatte a titolo di contributo, o di pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo;
 - c) il bilancio dell'Editore della testata giornalistica.
2. L'Autorità è tenuta a pubblicare entro il 15 settembre di ogni anno su apposito sito web i dati di cui al comma 1, in modo chiaro e completo e con adeguato spazio e richiamo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicizzare sulla loro testata, per almeno cinque numeri per i quotidiani e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguati spazi e richiami al sito di cui al comma 2, l'avvenuta pubblicazione di cui al medesimo comma.

4. I soggetti di cui al comma 1 che omettano di compiere quanto prescritto dal comma 3 o vi provvedano in modo non chiaro, o incompleto o senza adeguato spazio e richiamo, non sono ammessi al contributo pubblico.

5. I soggetti di cui al comma 1 che omettano di adempiere a quanto prescritto al medesimo comma incorrono in una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), della cui irrogazione sono tenuti a dare pubblicità sulla propria testata, per almeno cinque giorni i quotidiani o testate on-line e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguato spazio e richiamo. Tali soggetti, inoltre, non sono ammessi al contributo pubblico.

6. Dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono escluse le pubblicazioni periodiche:

- a) di partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con cadenza non quotidiana;
- b) stampate a cura dello Stato o di organi pubblici;
- c) che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale;
- d) aventi i caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa non costituente per alcuno esercizio di attività continuativa e/o retribuita.

Art. 29

(Contributi per promozione di Autorità, enti e uffici pubblici)

1. Segreterie di Stato, Enti Pubblici, UO della Pubblica Amministrazione, enti e società pubbliche o controllate dall'Eccellentissima Camera, per pubblicità e/o campagne su attività a carattere prettamente territoriale da questi promosse, sono tenuti ad utilizzare le risorse finanziarie stanziare prevalentemente su testate e pubblicazioni regolarmente registrate ai sensi della presente legge.

SEZ. III

Abilitazione alla professione giornalistica e Press Card. Formazione dei Giornalisti

Art. 30

(Abilitazione alla professione di giornalista)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista si ottiene con il superamento di un esame da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 32.

2. Sono ammessi all'esame di abilitazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del ventunesimo anno di età;
- b) possesso del diploma di scuola media superiore o titolo di studio superiore;
- c) cittadinanza sammarinese o residenza nel territorio di San Marino o vigenza di un rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese;
- d) iscrizione al Registro dei praticanti di cui all'articolo 31, comma 6 e l'esercizio continuativo della pratica giornalistica da almeno dodici mesi, secondo le modalità di cui all'articolo 31;
- e) partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica della durata minima di trenta ore promossi e/o riconosciuti dalla Consulta.

3. Sono esonerati dall'esame di abilitazione i soggetti in possesso di Lauree in Classe L14 o LM19 ai sensi della Legge n.161/2011 di San Marino, o Classe L20 e LM59 in Italia, o coloro che abbiano conseguito titolo equivalente su materie analoghe in un'università italiana. Questi soggetti possono richiedere la Press Card se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 2.

Art. 31
(Pratica Giornalistica)

1. Il soggetto interessato ad acquisire l'abilitazione alla professione di giornalista, di seguito denominato aspirante, è tenuto a svolgere un periodo minimo di dodici mesi di pratica giornalistica.
2. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un'impresa editoriale sammarinese o straniera riconosciuta dalla Consulta. La pratica giornalistica può altresì essere attestata da certificato di frequenza di una Scuola di giornalismo con percorso pratico di almeno dodici mesi, riconosciuta dalla Consulta o dall'Ordine dei giornalisti di Stato estero.
3. L'aspirante svolge il periodo di praticantato propedeutico all'ammissione all'esame di abilitazione sotto la guida di un giornalista abilitato alla professione dipendente di un'impresa editoriale o di un direttore responsabile di testata giornalistica, nella qualità di tutor.
4. È fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'aspirante a mansioni e attività non attinenti alla professione di giornalista.
5. Trascorsi dodici mesi, a richiesta del praticante, il tutor rilascia una relazione sull'attività giornalistica effettuata.
6. Al momento dell'avvio della pratica giornalistica, il praticante è tenuto a iscriversi al Registro dei praticanti. Per l'iscrizione gli aspiranti devono:
 - a) aver compiuto diciotto anni di età;
 - b) essere residenti o cittadini sammarinesi o avere in corso un rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese;
 - c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
 - d) provare l'assenza di condanne penali di cui all'articolo 10, comma 5.
7. L'iscrizione al Registro non può essere rinnovata per più di tre anni.

Art. 32
(Prova di idoneità professionale – Commissione d'esame)

1. L'esame di abilitazione si svolge con cadenza annuale.
2. La Consulta valuta per ciascun aspirante il possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame.
3. La Commissione d'esame è nominata dal Congresso di Stato ed è composta da due membri ordinari e un Presidente. Il Presidente è scelto tra le personalità del mondo dell'informazione sammarinese e non. Uno dei membri ordinari è nominato su proposta della Consulta e l'altro è proposto dall'Autorità Garante per l'Informazione che sceglie tra esperti in diritto sammarinese.
4. L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale e verte su fatti di attualità e nozioni di cultura generale, sulle norme del diritto sammarinese e in particolare sulla disciplina dell'attività giornalistica e dei media, sulla storia sammarinese. L'esame verifica inoltre le attitudini e le conoscenze acquisite nel corso della pratica giornalistica.
5. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame, la pubblicità e i contenuti del bando nonché i motivi di inammissibilità sono determinati da apposito regolamento adottato dalla Consulta.
6. La Consulta attesta il superamento dell'esame abilitante alla professione di giornalista ai fini del rilascio della tessera del giornalista denominata Press Card.

Art. 33
(Altre categorie abilitate all'Iscrizione al Registro dei Giornalisti)

1. I professionisti residenti in Repubblica iscritti regolarmente all'Ordine dei giornalisti - Elenco Professionisti dello Stato italiano, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato,

sono abilitati all'esercizio della professione giornalistica e sono esonerati dai requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 34 per il rilascio della Press Card.

2. Sono altresì abilitati all'esercizio della professione giornalistica e sono esonerati dai requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 34 per il rilascio della Press Card, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, gli operatori dell'informazione regolarmente iscritti all'Ordine dei giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano da oltre quindici anni consecutivi, con comprovata esperienza e professionalità.

Art. 34

(Tessera dei Giornalisti - Press Card)

1. La tessera denominata Press Card è documento ufficiale della Repubblica che attesta l'iscrizione del giornalista nel Registro dei giornalisti professionisti in seguito al superamento dell'esame di abilitazione. Con la Press Card si autorizza lo svolgimento delle attività relative e connesse alla professione.

2. La Press Card riporta una foto e le generalità del titolare, ha una data di validità e viene rilasciata dall'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale (di seguito denominato ULPA CFP) della Repubblica di San Marino una volta verificati i requisiti di cui al comma 4.

3. Il costo per il rilascio e il rinnovo della Press Card è definito e aggiornato con delibera del Congresso di Stato su indicazione dall'ULPA CFP sul capitolo del Bilancio dello Stato 463 "Introiti derivanti dal rilascio della tessera dei giornalisti".

4. Sono requisiti per il rilascio della tessera:

- a) il superamento della prova abilitante alla professione di giornalista di cui all'articolo 32, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 33;
- b) l'adesione del giornalista al Codice Deontologico adottato dalla Consulta;
- c) l'iscrizione al Registro dei giornalisti professionisti.

5. Il requisito per mantenere la Press Card è il rispetto del Codice Deontologico e l'iscrizione al Registro dei giornalisti di cui all'articolo 10 della presente legge.

6. Per il rinnovo annuale della Press Card, nel permanere delle condizioni per il rilascio, è sufficiente il pagamento della tassa annuale. I controlli sul permanere delle condizioni necessarie al rilascio della tessera sono di competenza dell'Autorità.

7. Al momento dell'assunzione, al titolare della Press Card viene applicato il Contratto Collettivo di Lavoro dei giornalisti, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 38, comma 5.

8. L'amministrazione pubblica sammarinese è tenuta a favorire gli operatori dell'informazione, agevolando l'accesso alle pubbliche fonti di informazione, nel rispetto della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche.

Art. 35

(Formazione professionale degli Operatori dell'Informazione)

1. Al fine di promuovere approfondimenti professionali, culturali e di innovazione tecnologica, la Consulta per l'Informazione predispone annualmente progetti formativi per gli operatori dell'informazione.

2. I progetti possono essere gestiti direttamente dalla Consulta per l'Informazione ovvero promossi in collaborazione con enti pubblici, enti privati, imprese operanti nel settore, strutture universitarie e/o scuole di giornalismo.

3. La Segreteria di Stato con delega all'Informazione può, in collaborazione con la Consulta per l'Informazione e le imprese editoriali sammarinesi, istituire borse di studio per la formazione professionale dei giornalisti cittadini sammarinesi e residenti.

Art. 36

(Corrispondente estero presso la Repubblica di San Marino)

1. È istituito un Registro speciale, tenuto dalla Consulta, per l'iscrizione dei corrispondenti esteri nella Repubblica di San Marino, ovvero dei giornalisti in possesso di abilitazione alla professione in Stati esteri, che esercitano l'attività giornalistica nelle sedi di corrispondenza o presso le redazioni delle imprese editoriali e/o testate giornalistiche della Repubblica di San Marino.

2. I corrispondenti presso la Repubblica di San Marino regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti - Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti dello Stato italiano - sono abilitati all'esercizio della professione giornalistica, e in tutto assimilati ai professionisti sammarinesi con l'obbligo dell'adesione e del rispetto del Codice Deontologico di cui alla presente legge.

3. L'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino del corrispondente estero di testata giornalistica di Stato estero sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 37

(Disposizioni per l'accreditamento dell'operatore dell'informazione di testata giornalistica di Stato estero inviato nella Repubblica)

1. La Consulta è tenuta a disciplinare con proprio regolamento l'iscrizione al Registro speciale degli operatori dell'informazione di testata giornalistica di Stato estero inviati nella Repubblica di San Marino di cui all'articolo 36. Annualmente la Consulta comunica al Congresso di Stato l'elenco degli operatori dell'informazione di Stato estero presenti sul territorio.

Art. 38

(Il Freelance)

1. Il freelance è il giornalista libero professionista che esercita attività professionale autonoma, non vincolato da rapporto di dipendenza né di subordinazione.

2. Il freelance propone, redige e fornisce servizi giornalistici a testate regolarmente registrate e ad altri organi di informazione.

3. Il freelance, per poter esercitare la propria attività all'interno della Repubblica di San Marino, deve certificare l'assenza di condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici e iscriversi presso il Registro speciale tenuto dalla Consulta ai sensi dell'articolo 10.

4. Il freelance può richiedere la Press Card all'ULPA CFP se in possesso dell'abilitazione alla professione di giornalista di cui all'articolo 30 e previa presentazione di documentazione comprovante l'abilitazione stessa.

5. Ai fini del rilascio del Codice Operatore Economico, l'ULPA CFP iscrive il freelance, che opera sul territorio, previa presentazione del certificato di registrazione alla Consulta.

SEZ. IV
Contrasto alla concentrazione proprietaria. Norme transitorie e finali

Art. 39
(Divieto di posizioni dominanti)

1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.
2. Sono vietate le intese e gli accordi fra imprese nonché le pratiche che abbiano o possano avere l'effetto di limitare o distorcere il pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.
3. Tra imprese editoriali sono vietate la costituzione o il mantenimento, anche attraverso società controllate, controllanti o collegate, di posizioni dominanti sul mercato ai sensi del successivo comma 4.
4. Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese tra loro collegate che giungano a editare o a controllare società che:
 - a) posseggono un numero di testate quotidiane e/o periodiche superiore al 60% di quelle edite nell'anno solare precedente nel territorio sammarinese e sempre che ci sia più di una testata quotidiana e/o periodica;
 - b) raccolgono il 60% del fatturato pubblicitario complessivo nei settori disciplinati dalla presente legge.
5. Sono nulli gli atti ed i contratti di cessione di testate nonché di trasferimento tra vivi di azioni o partecipazioni di aziende editrici di quotidiani qualora, per effetto del trasferimento, l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante del mercato editoriale ai sensi del comma 4. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente all'Autorità Garante per l'Informazione i trasferimenti delle quote/partecipazioni, le acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione cui partecipano.
6. L'Autorità, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, su segnalazione di chi vi abbia interesse o d'ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti ed i limiti di cui sopra, adotta un atto di pubblico richiamo segnalando agli interessati la situazione di rischio.
7. Ferma restando la nullità di cui sopra, l'Autorità a seguito di un'istruttoria svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione in tempi congrui e comunque non superiori ai dodici mesi.
8. Le imprese editoriali perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge a partire dal momento in cui si sia determinata una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo così come accertata dall'Autorità e per tutto il periodo in cui tale posizione sia stata conservata.
9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi del presente articolo, l'Autorità medesima applica ai soggetti interessati una sanzione pecuniaria amministrativa, non inferiore al 2% e non superiore al 5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell'apertura dell'istruttoria.
10. Nei settori privati delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

11. I soggetti che operano nel sistema delle comunicazioni audiovisuali sono tenuti a notificare all'Autorità Garante per l'Informazione le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di verificarne la legalità.

Art. 40

(Norma transitoria per l'adeguamento degli Operatori dell'Informazione)

1. Per adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge gli editori, le imprese editoriali, le testate giornalistiche anche on-line, le agenzie di informazione e i giornalisti professionisti e pubblicitari hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge. In prima applicazione delle presenti norme ogni termine inferiore a sei mesi è sospeso.

CAPO II

RADIO, TELEVISIONE E AUDIOVISIVO

SEZ. I

Finalità e ambito di applicazione. Definizioni, soggetti e prodotti

Art. 41

(Finalità)

1. Il presente Capo ha la finalità di disciplinare la comunicazione audiovisiva e radiofonica nella Repubblica di San Marino e stabilire i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici e per la prestazione di servizi di piattaforma per la condivisione di video.
2. Formano oggetto del presente Capo, inoltre, le disposizioni in materia di fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non-lineari, e radiofonici, nonché la fornitura di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.
3. Non formano parte del presente Capo le disposizioni relative alle comunicazioni commerciali audiovisive né le disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti.

Art. 42

(Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici)

1. Il presente Capo si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia soggetti alla giurisdizione sammarinese.
2. Sono soggetti alla giurisdizione sammarinese i fornitori di servizi di media audiovisivi o di radiofonia che operano nel territorio della Repubblica. Si considera che un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici opera nella Repubblica quando:
 - a) la sede principale del fornitore è stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino e le decisioni editoriali sono adottate sul territorio sammarinese;
 - b) il fornitore ha la sua sede principale nella Repubblica, anche se le decisioni editoriali sono prese in uno stato terzo, a condizione che una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di programmazione del servizio di media audiovisivo o radiofonico lavori nella Repubblica;
 - c) il fornitore non ha sede principale nella Repubblica ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o radiofonico sono prese nella Repubblica e una parte significativa del

personale addetto allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi lavora nella Repubblica;

- d) il fornitore ha iniziato la sua attività nella Repubblica di San Marino, a condizione che mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia sammarinese, anche se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di programmazione del servizio di media audiovisivo o radiofonico non lavora nella Repubblica.
3. Al fornitore di servizi di media che non rientri nelle ipotesi precedenti, si applica la giurisdizione sammarinese nel caso in cui utilizzi una capacità satellitare appartenente alla Repubblica.
4. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare l'Autorità Garante per l'informazione di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione.
5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici con sede legale in uno Stato terzo ma sottoposti alla giurisdizione sammarinese sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico sammarinese relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.
6. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i servizi televisivi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico e le diffusioni audio e sonore all'interno di locali commerciali.

Art. 43

(Ambito di applicazione per i servizi di piattaforma per la condivisione di video)

1. Il presente Capo si applica ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di audiovisivi soggetti alla giurisdizione sammarinese.
2. Un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video si considera soggetto alla giurisdizione sammarinese quando:
- a) la sua sede principale è stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) la sua sede principale non è nella Repubblica, ma la società madre o una società affiliata è stabilita nella Repubblica. Qualora esistano più società affiliate e ciascuna di esse ha sede in uno Stato diverso, il fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video si considera soggetto alla giurisdizione sammarinese se una delle società affiliate ha iniziato la sua attività nella Repubblica, a condizione che mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia sammarinese.

Art. 44

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
- a) "servizio di media audiovisivo": un servizio, fornito sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media audiovisivo lineare o a richiesta, che ha lo scopo principale di fornire programmi al grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, come definite dalla lettera d) del presente articolo;
 - b) "fornitore di servizi di media": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo, di cui alla lettera a) del presente articolo, e che ne determina le modalità di organizzazione. Sono escluse le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale è di terzi;
 - c) "fornitore di servizi di media radiofonici": il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
 - d) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature

di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- e) “operatore di rete radiotelevisiva”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplexazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
- f) “servizio di media audiovisivo lineare” (o “radiodiffusione televisiva”): servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi e contenuti sulla base di un palinsesto;
- g) “servizio di media audiovisivo non-lineare” (o “servizio di media audiovisivo a richiesta”): servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi e contenuti scelti in un determinato momento dall’utente, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h) “responsabilità editoriale”: l’esercizio di un controllo effettivo sulla selezione dei programmi e sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi non-lineari;
- i) “decisione editoriale”: una decisione adottata con cadenza periodica al fine di esercitare la responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;
- l) “programma o contenuto audiovisivo televisivo”: insieme di immagini in movimento, sonore o non, che costituisce un elemento unitario, indipendentemente dalla sua durata, all’interno del palinsesto di un servizio di media audiovisivo lineare o un catalogo di programmi stabiliti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, compresi lungometraggi, brevi video, eventi e manifestazioni sportive, sitcom, documentari, programmi per bambini, opere teatrali originali, nonché trasmissioni in diretta di eventi, culturali o di altro tipo;
- m) “programma o contenuto radiofonico o sonoro”: insieme di contenuti audio che formano un elemento unitario nel palinsesto di un servizio di media audiovisivo radiofonico o di un servizio di media audiovisivo a richiesta;
- n) “palinsesto televisivo”: l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
- o) “catalogo di programmi”: insieme di programmi audiovisivi e/o sonori messi a disposizione dell’utente, che sceglie il programma e l’ora di visione o di ascolto;
- p) “programmi originali autoprodotti”: i programmi realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;
- q) “emittente radiofonica”: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici;
- r) “servizio di piattaforma per la condivisione di video”: un servizio la cui finalità principale o di una sua funzionalità essenziale consiste nel fornire al grande pubblico, attraverso reti di comunicazione elettronica di cui alla lettera d) del presente articolo, programmi e/o video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma non ha alcuna responsabilità editoriale, ai fini di informazione, intrattenimento o istruzione, nonché di diffusione di

comunicazioni commerciali, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione video, tra l'altro con algoritmi automatici, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di etichette (*tags*) e sequenziamento;

- s) “fornitore della piattaforma per la condivisione di video”: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di condivisione di video mediante una piattaforma di condivisione video;
- t) “servizi interattivi associati o servizi di accesso condizionato”: servizio fornito attraverso sistemi di accesso condizionato dal fornitore in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte dell'utente, mediante abbonamento, prepagamento o *pay-per-view*, per guardare o ascoltare servizi di media audiovisivi, programmi o catalogo di programmi;
- u) “altri mezzi di comunicazione elettronica”: le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri quali, a titolo esemplificativo, la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.

Art. 45

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video:
 - a) la garanzia della libertà e del pluralismo: deve essere promossa la diversità delle fonti e dei contenuti nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, così come l'esistenza di una programmazione che includa diversi generi e soddisfi i vari interessi della società, specialmente quando è fornita attraverso fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
 - b) la tutela della dignità umana: la comunicazione audiovisiva e radiofonica deve rispettare la dignità umana, non deve incitare alla violenza, all'odio o alla discriminazione per ragioni di sesso, razza, colore, origine etnica e sociale, lingua, religione, orientamento sessuale, nazionalità;
 - c) la tutela dell'onore, dell'intimità e dell'immagine delle persone e i diritti di rettifica e replica;
 - d) la libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana. Dev'essere inoltre garantita l'apertura alle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;
 - e) il rispetto della parità di genere: la comunicazione audiovisiva e radiofonica non deve promuovere, direttamente o indirettamente, situazioni di disuguaglianza delle donne o incitare alla violenza sessuale o di genere;
 - f) la garanzia dell'obiettività, della completezza, della lealtà, dell'imparzialità dell'informazione. A questo proposito, la comunicazione audiovisiva e radiofonica deve distinguere diligentemente tra informazione e opinione. I notiziari e i programmi di attualità devono essere preparati secondo il dovere di diligenza nella verifica della veridicità dei fatti e devono rispettare i principi di obiettività e imparzialità, accuratezza dell'informazione e delle immagini;
 - g) la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
 - h) il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo dev'essere effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
 - i) l'alfabetizzazione digitale e mediatica: l'autorità audiovisiva competente e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici devono adottare misure per l'acquisizione e lo sviluppo di competenze in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età e per tutti i media;
 - l) la salvaguardia dell'identità, del patrimonio culturale, artistico e ambientale, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore;

- m) la autoregolamentazione: l'autorità competente promuove l'autoregolamentazione in modo che i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, se necessario in cooperazione con altri soggetti interessati quali associazioni o organizzazioni industriali, commerciali, professionali o di utenti, adottino tra loro e per sé stessi direttrici volontarie e siano responsabili dell'elaborazione di tali direttrici, nonché del loro controllo e della loro applicazione;
 - n) il rispetto dei principi dell'ordine pubblico, delle leggi della Repubblica, dei trattati da essa stipulati con altri Stati, delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisca e in particolare della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
 - o) la promozione di una leale e sostenibile concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o mantenimento di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
2. La comunicazione audiovisiva non deve contenere una pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, di pornografia infantile o di natura razzista e xenofoba.

Art. 46

(Impianti per il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva)

1. È prerogativa esclusiva dello Stato, in tutto il territorio della Repubblica, l'installazione e la realizzazione in regime di monopolio di impianti per il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva e di radiodiffusione sonora e televisiva da satellite.
2. L'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione radiofonica e televisiva può essere affidata in concessione temporanea esclusiva ad un Ente o Società, a partecipazione pubblica. La concessione, deliberata dall'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese, ha durata di anni quindici e potrà essere rinnovata, attraverso firma della Convenzione, per periodi triennali, salvo denuncia con preavviso dei dodici mesi.
3. È in ogni caso vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.A.S., al termine della concessione, può proporre al Congresso di Stato la proroga della medesima. Il Congresso di Stato, previa valutazione dei risultati della Convenzione, potrà autorizzare il rinnovo della proroga.
5. La concessione potrà essere revocata in caso di gravi e ripetute violazioni di norme di legge, dell'atto di concessione, di Accordi e Convenzioni internazionali, nonché in caso di gravi irregolarità di gestione. L'E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto alla Società concessionaria le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare alla medesima un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.
6. La concessione è subordinata al rispetto e alla permanenza delle seguenti condizioni:
 - a) la Società concessionaria dovrà conservare la sua qualifica di società di diritto sammarinese, costituita in conformità con le leggi vigenti e dovrà avere la sede legale e la Direzione Generale in San Marino;
 - b) la Società concessionaria dovrà essere una società di diritto privato a partecipazione totalitaria pubblica. Le azioni non dovranno formare oggetto di pegno in favore di terzi;
 - c) il capitale sociale della Società concessionaria in ogni tempo non dovrà essere inferiore a quanto stabilito nel suo atto di costituzione;
 - d) la Presidenza della Società concessionaria dovrà in ogni tempo essere affidata ad un consigliere di amministrazione eletto su designazione dell'E.R.A.S., specificamente indicato per l'esercizio di tale funzione.
7. Il venire meno anche di una sola delle su indicate condizioni, costituirà causa di decadenza della concessione.

8. In caso di decadenza, revoca o mancato rinnovo, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.A.S. dovrà proporre al Congresso di Stato le ipotesi tecniche e finanziarie per la continuità del servizio di operatore di rete radio-televisiva. Con decreto delegato si dispone il nuovo affidamento del servizio di operatore di rete radiotelevisiva. Sino all'entrata in vigore del suddetto decreto delegato e per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di scadenza del rapporto concessorio o dalla revoca, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.
9. L'Ente o Società concessionaria dovrà realizzare a regola d'arte gli impianti di pertinenza, nonché quelli previsti dall'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Sarà compito della concessionaria curare il costante aggiornamento tecnico e tecnologico degli impianti realizzati ed incrementarne lo sviluppo, nel rispetto del principio di economicità. I relativi programmi di investimento sono soggetti all'approvazione dell'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese.
10. Alla scadenza della concessione, l'E.R.A.S. ha facoltà di chiedere il riscatto degli impianti. In tal caso, il prezzo, le modalità e i tempi di riscatto verranno determinati da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, di cui uno nominato dall'E.R.A.S., l'altro nominato dalla Società concessionaria e un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. La decisione del Collegio Arbitrale sarà inappellabile.
11. La gestione di impianti per il servizio di radiodiffusione terrestre e radiodiffusione da satellite potrà essere affidata, mediante concessioni temporanee, ad una o più Aziende, Enti o Società, che saranno impegnate al rispetto delle convenzioni e delle norme di legge assicurando la correttezza e la riservatezza dei servizi. Le concessioni, deliberate dall'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese, avranno la durata di anni quindici e potranno essere rinnovate per periodi triennali, salvo denuncia con preavviso dei dodici mesi. È vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione. Alle concessioni si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo.
12. È abrogato l'articolo 4 della Legge 28 marzo 1988 n.57.

Art. 47

(Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri)

1. In considerazione del limitato numero di frequenze disponibili e in osservanza con l'Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia radiotelevisiva l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è affidata dall'E.R.A.S. in concessione a un ente a partecipazione pubblica e/o privata, previa assegnazione d'uso di apposita frequenza disponibile.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo non può essere richiesta nei seguenti casi:
- a) quando l'Ente o Società non abbia la propria sede legale nella Repubblica. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali;
 - b) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato, nei due anni precedenti, per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - c) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato, nei due anni precedenti, per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - d) quando gli amministratori e/o legali rappresentanti della Società abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
 - e) quando l'Ente o Società non abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.

3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo avrà la durata di anni quindici e potrà essere rinnovata per periodi di tre anni, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo, salvo denuncia con preavviso di dodici mesi.
4. I rinnovi successivi della concessione sono automatici a condizione che:
 - a) sussistano le stesse condizioni previste per richiedere la concessione e quelle stabilite per la fornitura del servizio;
 - b) non sussistano ostacoli tecnici sopravvenuti e insormontabili che riguardano lo spettro delle radio frequenze concesse.
5. E.R.A.S può disporre, con provvedimento motivato, la revoca della concessione in caso di grave reiterata violazione degli obblighi di legge, delle disposizioni della presente legge, ovvero degli obblighi internazionali. E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.
6. La revoca della concessione può essere richiesta, inoltre, in via diretta dall'Autorità Garante per l'Informazione, qualora accerti violazioni di sua competenza. In tal caso, l'Autorità Garante per l'informazione dovrà contestare per iscritto al fornitore la presunta violazione e assegnare al medesimo un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni in replica all'Autorità Garante per l'Informazione e a E.R.A.S.. Qualora l'Autorità Garante per l'Informazione accerti l'inosservanza, dovrà indicare al fornitore i termini e le modalità delle rettifiche che il medesimo è tenuto a trasmettere. Nel caso di mancata rettifica, l'Autorità Garante per l'Informazione trasmette ad E.R.A.S. quale Autorità competente le sue conclusioni. L'Autorità competente potrà revocare la concessione, con provvedimento motivato.
7. E.R.A.S. può modificare le condizioni della concessione prima della scadenza per adattare gli obblighi del concessionario in materia di nuove condizioni nella gestione dello spazio radio.
8. È vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione.
9. Al fornitore o fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica a E.R.A.S., la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica.
10. Nel caso di ulteriore disponibilità di risorse, ovvero frequenze utilizzabili alla diffusione di segnale televisivo nel territorio di San Marino, E.R.A.S. potrà assegnare ulteriori concessioni a favore di imprese private che abbiano la propria sede amministrativa in territorio sanmarinese.

Art. 48

(Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite o via cavo)

1. L'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite o via cavo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere rilasciata nei seguenti casi:
 - a) quando il fornitore richiedente non abbia la propria sede legale nella Repubblica. Il rilascio di autorizzazione a fornitori che non abbiano la propria sede nella Repubblica è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti sammarinesi. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali;
 - b) quando il fornitore richiedente sia stato sanzionato negli ultimi due anni per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - c) quando il fornitore richiedente sia stato sanzionato negli ultimi due anni per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;

d) quando gli amministratori e/o legali rappresentanti della Società abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;

e) quando il fornitore richiedente sia una Società che non abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.

3. E.R.A.S. decide sul rilascio dell'autorizzazione, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla richiesta. Il suddetto termine può essere sospeso, qualora sia necessario, nei casi previsti nel comma 3 dell'articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche. La richiesta si intende accolta, qualora E.R.A.S. non comunichi all'interessato, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, un provvedimento di diniego motivato.

4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per periodi successivi di uguale durata. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza della autorizzazione medesima. E.R.A.S. decide negli stessi termini indicati nel comma 3 del presente articolo.

5. E.R.A.S. può revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato, se sussiste uno dei seguenti casi:

a) grave o reiterata violazione delle disposizioni della presente legge o di Accordi e Convenzioni internazionali;

b) qualora il richiedente fosse sanzionato per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;

c) qualora il richiedente fosse sanzionato per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;

d) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti per richiedere l'autorizzazione, di cui al comma 2 del presente articolo.

6. E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.

7. La revoca dell'autorizzazione può essere richiesta, inoltre, in via diretta dall'Autorità Garante per l'Informazione, qualora accerti violazioni di sua competenza. In tal caso, l'Autorità Garante per l'Informazione dovrà contestare per iscritto al fornitore la presunta violazione e assegnare al medesimo un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni in replica all'Autorità Garante per l'Informazione e a E.R.A.S.. Qualora l'Autorità Garante per l'Informazione accerti l'inosservanza, dovrà indicare al fornitore i termini e le modalità delle rettifiche che il medesimo è tenuto a trasmettere. Nel caso di mancata rettifica, l'Autorità Garante per l'Informazione trasmette a E.R.A.S. le sue conclusioni. E.R.A.S. potrà revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato.

8. Oltre che nei casi di scadenza dell'autorizzazione, in assenza di domanda di rinnovo, l'autorizzazione decade automaticamente a seguito di dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa ovvero a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale.

9. Il fornitore richiedente l'autorizzazione è tenuto ad effettuare un versamento di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione e di rinnovo.

10. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere cedute ad altro soggetto.

11. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite o di distribuzione via cavo, in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, è consentita, previa notifica da effettuarsi a E.R.A.S., inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

12. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai fornitori di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite.

Art. 49

(Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica)

1. Il presente articolo disciplina esclusivamente l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a euro 100.000,00 (centomila/00).

2. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica come delineati al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ente per la Radiodiffusione Sammarinese.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo non può essere rilasciata nei seguenti casi:

- a) quando il fornitore richiedente non abbia la propria sede legale nella Repubblica. Il rilascio di autorizzazione a fornitori che non abbiano la propria sede nella Repubblica è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti sammarinesi. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali;
- b) quando il fornitore richiedente sia stato sanzionato negli ultimi due anni per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
- c) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato negli ultimi due anni per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
- d) quando gli amministratori e/o legali rappresentanti della Società abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
- e) quando il fornitore richiedente sia una Società che non abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.

4. E.R.A.S. decide sul rilascio dell'autorizzazione, con provvedimento motivato, entro 60 sessanta giorni dalla richiesta. Il suddetto termine può essere sospeso, qualora sia necessario, nei casi previsti nel comma 3 dell'articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche. La richiesta si intende accolta, qualora non sia comunicato all'interessato, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, un provvedimento di diniego motivato.

5. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per periodi successivi di uguale durata. La domanda di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità previste nell'articolo 48, comma 4.

6. E.R.A.S. può revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato, se sussiste uno dei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni della presente legge o di Accordi e Convenzioni internazionali;
- b) qualora il richiedente fosse sanzionato per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;

- c) qualora il richiedente fosse sanzionato per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - d) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti per richiedere l'autorizzazione, di cui al comma 3 del presente articolo.
7. E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.
8. La revoca dell'autorizzazione può essere richiesta, inoltre, in via diretta dall'Autorità Garante per l'Informazione, qualora accerti violazioni di sua competenza. In tal caso, l'Autorità Garante per l'Informazione dovrà contestare per iscritto al fornitore la presunta violazione e assegnare al medesimo un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni in replica all'Autorità Garante per l'Informazione e a E.R.A.S.. Qualora l'Autorità Garante per l'Informazione accerti l'inosservanza, dovrà indicare al fornitore i termini e le modalità delle rettifiche che il medesimo è tenuto a trasmettere. Nel caso di mancata rettifica, l'Autorità Garante per l'Informazione trasmette a E.R.A.S. le sue conclusioni. E.R.A.S. potrà revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato.
9. Oltre che nei casi di scadenza dell'autorizzazione, in assenza di domanda di rinnovo, l'autorizzazione decade automaticamente a seguito di dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa ovvero a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale.
10. Il fornitore richiedente l'autorizzazione o il rinnovo della medesima è tenuto ad effettuare un versamento di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione e di rinnovo.
11. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere cedute ad altro soggetto.

Art. 50

(Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi non-lineari)

1. Il presente articolo disciplina esclusivamente l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi non-lineari, anche a pagamento, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di un catalogo di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a euro 100.000,00 (centomila/00).
2. La fornitura di servizi di media audiovisivi non-lineari, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è soggetta ad autorizzazione generale conseguente alla presentazione a E.R.A.S. di una dichiarazione di inizio attività. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'autorizzazione si considera rilasciata.
3. La segnalazione di cui al comma 2 del presente articolo non può essere presentata nei seguenti casi:
- a) quando il fornitore richiedente non abbia la propria sede legale nella Repubblica. Il rilascio di autorizzazione a fornitori che non abbiano la propria sede nella Repubblica è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti sammarinesi. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali;
 - b) quando il fornitore richiedente sia stato sanzionato negli ultimi due anni per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;

- c) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato negli ultimi due anni per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
- d) quando gli amministratori e/o legali rappresentanti della Società abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
- e) quando il fornitore richiedente sia una Società che non abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima. E.R.A.S. nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, deve accertare i requisiti e, se necessario, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o, eventualmente, di richiesta di adeguamento alla normativa vigente di detta attività.

5. I fornitori di cui al comma 1 del presente articolo devono comunicare a E.R.A.S. ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella segnalazione certificata di inizio attività.

6. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione della segnalazione certificata e può essere rinnovata per periodi successivi di uguale durata. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della data di scadenza della autorizzazione medesima.

7. E.R.A.S. può revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato, se sussiste uno dei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni della presente legge o di Accordi e Convenzioni internazionali;
- b) qualora il richiedente fosse sanzionato per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
- c) qualora il richiedente fosse sanzionato per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
- d) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti per richiedere l'autorizzazione, di cui al comma 3 del presente articolo.

8. E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.

9. La revoca dell'autorizzazione può essere richiesta, inoltre, in via diretta dall'Autorità Garante per l'Informazione, qualora accerti violazioni di sua competenza. In tal caso, l'Autorità Garante per l'Informazione dovrà contestare per iscritto al fornitore la presunta violazione e assegnare al medesimo un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni in replica all'Autorità Garante per l'Informazione e a E.R.A.S.. Qualora l'Autorità Garante per l'Informazione accerti l'inosservanza, dovrà indicare al fornitore i termini e le modalità delle rettifiche che il medesimo è tenuto a trasmettere. Nel caso di mancata rettifica, l'Autorità Garante per l'Informazione trasmette a E.R.A.S. le sue conclusioni. E.R.A.S. potrà revocare l'autorizzazione, con provvedimento motivato.

10. Oltre che nei casi di scadenza dell'autorizzazione, in assenza di domanda di rinnovo, l'autorizzazione decade automaticamente a seguito di dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa ovvero a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale.

11. Il fornitore richiedente l'autorizzazione o il rinnovo della medesima è tenuto ad effettuare un versamento di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria sull'autorizzazione e sul rinnovo.

12. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni generali di cui al presente articolo possono essere cedute ad altri soggetti. L'impresa cedente è tenuta a comunicare la cessione a E.R.A.S., che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve accertare i requisiti del nuovo

fornitore e, se necessario, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o, eventualmente, di richiesta di adeguamento alla normativa vigente di detta attività.

Art. 51

(Disciplina del fornitore di servizi di media radiofonici)

1. La radiodiffusione sonora in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica e digitale è esercitata in regime di concessione.
2. L'attività di fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è affidata da E.R.A.S. in concessione temporanea ad uno o più Enti o Società, a partecipazione pubblica e/o privata.
3. Le concessioni di cui al comma 2 non possono essere richieste nei seguenti casi:
 - a) quando l'Ente o Società non abbia la propria sede legale nella Repubblica. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali;
 - b) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato per violazione della normativa sui minori nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - c) quando l'Ente o Società sia stato sanzionato per aver violato i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Repubblica o in qualsiasi Stato terzo;
 - d) quando gli amministratori e/o legali rappresentanti della Società abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
 - e) quando l'Ente o Società non abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo.
4. Le concessioni di cui al comma 2 del presente articolo avranno la durata di anni quindici e potranno essere rinnovate, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo, salvo denuncia con preavviso di dodici mesi.
5. I rinnovi successivi delle concessioni sono automatici e per un periodo di tempo di tre anni, a condizione che:
 - a) sussistano le stesse condizioni previste per richiedere la concessione e quelle stabilite per la fornitura del servizio;
 - b) non sussistano ostacoli tecnici sopravvenuti e insormontabili che riguardano lo spettro delle frequenze sonore concesse.
6. E.R.A.S. può disporre, con provvedimento motivato, la revoca della concessione in caso di grave reiterata violazione degli obblighi di legge, delle disposizioni della presente legge, ovvero degli obblighi internazionali. E.R.A.S. dovrà previamente contestare per iscritto al fornitore di servizi di media radiofonici le violazioni e/o irregolarità e dovrà assegnare al medesimo un termine non inferiore a quarantacinque giorni per presentare deduzioni e/o eliminare le irregolarità.
7. La revoca della concessione può essere richiesta, inoltre, in via diretta dall'Autorità Garante per l'informazione, qualora accerti violazioni di sua competenza. In tal caso, l'Autorità Garante per l'informazione dovrà contestare per iscritto al fornitore la presunta violazione e assegnare al medesimo un termine non inferiore a trenta giorni per presentare deduzioni in replica all'Autorità Garante per l'informazione e a E.R.A.S.. Qualora l'Autorità Garante per l'informazione accerti l'inosservanza, dovrà indicare al fornitore i termini e le modalità delle rettifiche che il medesimo è tenuto a trasmettere. Nel caso di mancata rettifica, l'Autorità Garante per l'informazione trasmette a E.R.A.S. le sue conclusioni. E.R.A.S. potrà revocare la concessione, con provvedimento motivato.
8. E.R.A.S. può modificare le condizioni della concessione prima della scadenza per adattare gli obblighi del concessionario in materia di nuove condizioni nella gestione dello spazio radio.
9. È vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione.

10. Al fornitore o fornitori di servizi di media radiofonici che diffondono su frequenze terrestri è consentita, previa notifica a E.R.A.S., la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica.

Art. 52

(Disciplina dei servizi di piattaforma per la condivisione di video)

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video devono assicurare il rispetto dei principi di cui al presente Capo ad essi applicabili.

2. I fornitori di servizi di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione sammarinese devono adottare misure per proteggere i minori da certi contenuti audiovisivi. I fornitori, in particolare:

- a) sono tenuti a realizzare e utilizzare sistemi di facile utilizzo che permettano agli utenti di individuare facilmente i contenuti, programmi o video generati dagli utenti che possono danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- b) devono realizzare e attivare meccanismi comprensibili e facili da usare che permettano agli utenti di notificare o segnalare al fornitore pertinente eventuali contenuti, programmi o video generati dagli utenti, facilmente accessibili, che possono danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- c) devono fornire sistemi di controllo parentale controllati direttamente dall'utente finale che permettano di filtrare i contenuti che possono danneggiare lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- d) sono tenuti a stabilire e attuare procedure trasparenti, efficaci e di facile utilizzo per il trattamento e la risoluzione dei reclami degli utenti ai fornitori di servizi in merito all'applicazione delle misure di cui ai punti precedenti. Per questo motivo, i fornitori devono istituire e applicare sistemi mediante i quali spiegano agli utenti delle piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e/o reclamo;
- e) devono fornire misure e strumenti efficaci di contrasto all'analfabetismo digitale, come definito all'articolo 69, al fine di rendere gli utenti consapevoli dell'esistenza di tali misure e strumenti;
- f) possono trattare i dati personali dei minori solo in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. Non possono, in ogni caso, trattare i dati personali dei minori raccolti o generati, per scopi commerciali, come il marketing diretto, la profilazione o la pubblicità comportamentale personalizzata. L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione sammarinese devono assicurare il rispetto della dignità umana. Per questo motivo, i fornitori di servizi di piattaforme per la condivisione di video sono tenuti a adottare misure per tutelare i minori e il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio o che, in qualsiasi modo, discriminino persone o gruppi di persone per il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fornitori devono inoltre:

- a) realizzare e utilizzare sistemi di facile utilizzo che permettano agli utenti del servizio di individuare facilmente i contenuti, programmi o video generati dagli utenti che possono includere immagini o scene che, pur senza incitare alla violenza, odio o discriminazione, possono comunque essere offensive;
- b) realizzare e utilizzare sistemi di facile utilizzo che permettano agli utenti del servizio di individuare facilmente i contenuti, programmi o video generati dagli utenti che possono

includere immagini o scene che, pur senza vulnerare l'onore o l'intimità delle persone, possono comunque essere offensive;

- c) realizzare e attivare meccanismi comprensibili e facili da usare che permettano agli utenti di notificare o segnalare al fornitore pertinente eventuali contenuti, programmi o video generati dagli utenti che incitano alla violenza, odio o discriminazione o che vulnerano l'onore o l'intimità delle persone;
- d) stabilire e attuare procedure trasparenti, efficaci e di facile utilizzo per il trattamento e la risoluzione dei reclami degli utenti ai fornitori di servizi in merito all'applicazione delle misure di cui ai punti precedenti. Per questo motivo, i fornitori devono istituire e applicare sistemi mediante i quali spiegano agli utenti delle piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e/o reclamo.

4. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione sammarinese devono inoltre adottare misure volte a tutelare i minori e il grande pubblico da programmi, contenuti e video generati dagli utenti che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto sammarinese e, in ogni caso, qualora costituisca pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, reati di pedopornografia e reati di stampo razzista o xenofobo.

5. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione sammarinese devono assicurare il rispetto della privacy e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali previste dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.

Art. 53

(Trasmissioni transfrontaliere)

1. È garantita in tutto il territorio sammarinese la libertà di ricezione del servizio di media audiovisivo il cui proprietario è stabilito in uno Stato firmante la Convenzione sulla televisione transfrontaliera. All'Autorità Garante per l'Informazione spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Quando il servizio di media audiovisivo di cui al comma 1 utilizza le frequenze terrestri o satellitari, deve garantire che non interferiscano tecnicamente con le trasmissioni dei fornitori stabiliti sotto la giurisdizione sammarinese.

3. Nelle zone che confinano con paesi firmatari della Convenzione sulla televisione transfrontaliera è assicurata un'adeguata pianificazione dello spettro radio per consentire la libera ricezione del servizio di comunicazione audiovisiva.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici legittimamente stabiliti in uno Stato parte della Convenzione sulla televisione transfrontaliera, e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a richiedere la concessione o autorizzazione per prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici previsti nella presente legge.

5. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, legittimamente stabiliti in uno Stato parte della Convenzione sulla televisione transfrontaliera e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a presentare una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge.

6. L'Autorità Garante per l'Informazione può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato firmante la Convenzione sulla televisione transfrontaliera in caso di programmi che contengono violenza manifesta, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi, incitamento alla violenza o odio, incitamento a commettere reati di terrorismo ovvero rischio grave e serio di pregiudizio per la salute pubblica o la pubblica sicurezza. La sospensione può essere disposta solamente qualora i comportamenti descritti

si verifichino almeno due volte nei dodici mesi immediatamente precedenti. Prima di adottare la risoluzione di sospensione provvisoria, l'Autorità è tenuta a:

- a) notificare al titolare del servizio di media audiovisivi e allo Stato membro che ha giurisdizione su tale fornitore le presunte infrazioni e le misure che intende adottare nel caso in cui tali infrazioni si ripetano;
- b) dare la possibilità al fornitore di servizi di media audiovisivi di presentare le proprie osservazioni in relazione alle presunte violazioni.

SEZ. II

Servizio Pubblico Radiotelevisivo

Art. 54

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiofonico e televisivo è servizio essenziale di interesse economico generale.
2. Il servizio pubblico radiofonico e televisivo deve essere gestito nel rispetto dei valori essenziali di universalità di accesso, indipendenza, diversità, innovazione, eccellenza e responsabilità e, in ogni caso, conformemente ai principi generali di cui al Titolo I e all'articolo 61 della presente legge.
3. Il servizio pubblico radiofonico e televisivo, nel rispetto dei principi dell'ordine pubblico, delle leggi della Repubblica, dei trattati da essa stipulati con altri Stati, delle Convenzioni internazionali cui San Marino aderisca, deve:
 - a) trasmettere contenuti che promuovano i principi e i valori della Repubblica e, in particolare, quello della libertà di informazione e di espressione, contribuendo alla formazione di un'opinione pubblica pluralista;
 - b) garantire l'informazione pubblica, che sia completa, obiettiva ed imparziale, sia su attività e fatti interni, sia su avvenimenti di carattere internazionale;
 - c) riflettere il pluralismo politico, sociale e culturale della società nella sua programmazione;
 - d) stimolare la coscienza democratica e la partecipazione attiva della cittadinanza, come espressioni dei fondamentali diritti di libertà, alla vita e alla crescita complessiva del Paese;
 - e) diffondere informazioni e notizie sulla Repubblica, sugli avvenimenti ed attività che in essa si svolgono, anche tenendo conto delle connessioni con il territorio nel cui contesto geografico è inserita;
 - f) promuovere l'accesso alla conoscenza culturale, scientifica, storica e artistica della società, così come soddisfare i suoi bisogni informativi, culturali, educativi e di intrattenimento con contenuti di qualità, così come con contenuti specialmente rivolti ai bambini. In tal senso, il servizio pubblico dovrà dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
 - g) far partecipare San Marino al dibattito culturale sui grandi temi del nostro tempo, con particolare riferimento alla formazione sempre più matura e cosciente dei giovani, alla promozione dei diritti umani e della pace fra i popoli, della pari dignità degli Stati, della salvaguardia ambientale, della collaborazione, della solidarietà e della cooperazione internazionali;
 - h) incentivare maggiore partecipazione ai temi dell'Europa, in modo da suscitare una più diffusa sensibilizzazione all'idea europea;
 - i) curare la diffusione di avvenimenti sportivi, come strumento di elevazione della persona, nonché di spazi ricreativi e di divertimento;

- l) assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità sammarinesi all'estero e consentire ai cittadini sammarinesi residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione, utilizzando i mezzi più idonei;
 - m) conservare gli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso pubblico agli stessi.
4. In occasione di elezioni o referendum sammarinesi spazi radiofonici e televisivi saranno destinati all'illustrazione dei programmi o delle posizioni assunti da ciascuna lista partecipante alle elezioni o dai Comitati previsti dalla legge. Gli spazi saranno utilizzati in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.211/2014.
5. Il Congresso di Stato ha facoltà di stipulare, su delega del Consiglio Grande e Generale, convenzioni con Amministrazione estere per regolare, nell'interesse comune, il servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 55

(Disciplina della concessione del servizio pubblico radiofonico e televisivo)

1. Il servizio pubblico radiofonico e televisivo è affidato in concessione esclusiva alla Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino Rtv, brevemente RTV- RSM.
2. La concessione del servizio pubblico, rilasciata da E.R.A.S., è rinnovata per periodi triennali, salvo denuncia con preavviso dei sei mesi.
3. È in ogni caso vietata la subconcessione anche parziale del servizio dato in concessione.
4. Il Consiglio di Amministrazione di E.R.A.S., al termine della concessione, può proporre al Congresso di Stato il rinnovo della medesima. Il Congresso di Stato, previa valutazione dello schema di Convenzione, può autorizzare il rinnovo della concessione.
5. La concessione potrà essere revocata in caso di gravi e ripetute violazioni di norme di legge, dell'atto di concessione, di Accordi e Convenzioni internazionali, nonché in caso di gravi irregolarità di gestione.
6. In caso di decadenza, revoca o mancato rinnovo, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.A.S. dovrà proporre al Congresso di Stato le ipotesi tecniche e finanziarie per la continuità del servizio pubblico radiofonico e televisivo.
7. Nell'ambito della disponibilità di frequenze, a RTV-RSM sono assicurate le frequenze, anche digitali, necessarie all'espletamento del servizio pubblico concesso. Al concessionario è consentita la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica.
8. In ossequio alle finalità del servizio pubblico, è riconosciuto al concessionario il diritto in esclusiva per la gestione delle riprese televisive e radiofoniche dei lavori del Consiglio Grande e Generale.
9. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreti di modifica ai precedenti commi da 1 a 8.

Art. 56

(Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico e televisivo)

1. Il concessionario del servizio pubblico radiofonico e televisivo deve perseguire, nell'interesse generale, missioni di servizio pubblico.
2. Il concessionario, inoltre, deve:
 - a) ispirare la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, nonché agli ulteriori principi di cui alla presente legge;
 - b) rendere disponibile e comprensibile - nella molteplicità delle forme divulgative - su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo sociale, politico e culturale. Il

concessionario è tenuto ad assicurare nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione;

- c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza. A tal fine si impegna a superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;
- d) improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme internazionali e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva. Al concessionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 della presente legge relative alla tutela dei minori. Il concessionario è tenuto a favorire la cultura della legalità, prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di ogni forma di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;
- e) il concessionario deve potenziare la fruibilità dell'offerta e l'accesso all'informazione da parte delle persone con disabilità, assicurando l'adozione di misure idonee di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali, come intese dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della Legge 19 Luglio 2021 n.136. Il concessionario deve inoltre dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap;
- f) assicurare la trasmissione di messaggi di utilità sociale ovvero comunicati pubblici e di interesse pubblico, che siano richiesti dalle Autorità della Repubblica. Il concessionario deve assicurare spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione;
- g) contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica della Repubblica;
- h) supportare il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica. A tal fine, deve inoltre promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale;
- i) garantire l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità;
- l) impegnarsi a realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità sammarinese nonché promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese.

3. Il concessionario deve rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non-lineare, secondo le nuove modalità di consumo. Dovrà inoltre contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali della Repubblica.

4. Il concessionario, nel rispetto dei principi della professionalità e dell'efficienza dell'impresa, dovrà avvalersi di funzionari ed operatori prevalentemente sammarinesi, anche con lo scopo di promuovere la formazione di esperienze professionali in grado di realizzare gli obiettivi assegnati al Servizio radiofonico e televisivo. Il concessionario dovrà, inoltre, curare la formazione permanente di tutto il personale, con particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani.

5. Il concessionario è tenuto a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un

contraddittorio adeguato, effettivo e leale. Il concessionario dovrà elaborare ed implementare un Codice etico recante norme di condotta e deontologiche.

6. Il concessionario dovrà redigere Piani editoriali triennali, contenenti tra l'altro le strategie editoriali e sociali della medesima.

7. Il concessionario è tenuto al rispetto e all'osservanza della legge nonché di tutti gli Accordi e Convenzioni internazionali cui la Repubblica abbia aderito e che alla stessa siano applicabili. Su richiesta di E.R.A.S dovrà partecipare ad Enti ed organismi internazionali.

Art. 57

(Offerta televisiva e radiofonica del concessionario del servizio pubblico radiofonico e televisivo)

1. Il concessionario del servizio pubblico è tenuto a fornire un'offerta televisiva e radiofonica che risponda ai criteri di completezza, imparzialità e qualità.

2. Il concessionario del servizio pubblico dovrà destinare una parte significativa della propria programmazione annuale televisiva ai seguenti programmi:

- a) telegiornali incentrati principalmente sull'attualità sammarinese e internazionale, oltre alle eventuali edizioni straordinarie;
- b) manifestazioni ed avvenimenti di attualità a carattere periodico o straordinario;
- c) trasmissioni a carattere istituzionale e dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni;
- d) programmi culturali e didattico-divulgativi;
- e) informazione e programmi sportivi;
- f) programmi per minori, con finalità formative e informative;
- g) spazi e trasmissioni di approfondimento elettorale;
- h) programmi e rubriche di approfondimento e informazione tematica;
- i) programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume;
- l) film e fiction di particolare livello artistico.

3. L'offerta radiofonica dovrà garantire, nella globalità dei canali radiofonici, i seguenti generi:

- a) informazione di attualità;
- b) musica e riprese dal vivo o differite di eventi musicali;
- c) programmi culturali;
- d) programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume;
- e) rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali;
- f) trasmissioni di brevi comunicati di pubblica utilità;
- g) spazi e approfondimenti elettorali.

4. Il concessionario potrà utilizzare per la distribuzione della programmazione radiofonica tutte le tecnologie disponibili.

5. Il concessionario dovrà garantire almeno due edizioni del telegiornale e quattro edizioni del giornale radio, incentrate principalmente sull'attualità politica, socio-culturale ed economica sammarinese e internazionale, oltre alle eventuali edizioni straordinarie.

6. Il concessionario è tenuto all'esercizio di una rete radiofonica con trasmissioni dedicate ai lavori del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto indicato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, che concorderà con il Direttore Generale della Società concessionaria le modalità tecniche delle trasmissioni medesime.

7. Il concessionario dovrà sottotitolare una parte significativa della sua programmazione televisiva, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché almeno due edizioni dei telegiornali, nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione.

8. Il concessionario dovrà tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno due edizioni al giorno del telegiornale, nelle fasce orarie meridiana e serale.

9. Il concessionario dovrà formulare ed inviare all'E.R.A.S. e alla Autorità Garante per l'Informazione:
- a) le linee guida semestrali della programmazione televisiva e radiofonica;
 - b) i piani di massima delle trasmissioni televisive e radiofoniche;
 - c) una relazione annuale sui programmi trasmessi.
10. Il concessionario è tenuto ad attenersi alle disposizioni vigenti relative ai messaggi pubblicitari.
11. Con decreto delegato da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno previsti e disciplinati i tempi e le modalità di adeguamento alle disposizioni del presente articolo.

Art. 58

(Disciplina del concessionario del servizio pubblico radiofonico e televisivo)

1. La società concessionaria di servizio pubblico è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, di cui tre indicati da E.R.A.S. e tre indicati dalla RAI.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. I Consiglieri di Amministrazione indicati da E.R.A.S. sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 7 luglio 2020 n.113.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico finanziario, industriale e culturale nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
4. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.A.S.. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non può essere ricoperta da soggetti che hanno interessi in conflitto con le funzioni attribuite dalla presente legge al servizio pubblico radiotelevisivo.
5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) siano soggetti Inidonei, ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
 - b) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei reati contro la libertà personale previsti dal Codice penale (Legge 25 febbraio 1974 n.17 e successive modifiche);
 - c) condanna con sentenza definitiva per i fatti previsti dall'articolo 56, comma 9 della Legge 23 febbraio 2006 n.47.
6. Il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, le funzioni di:
 - a) approvare la proposta di bilancio della Società e le proiezioni economiche da trasmettere ai soci;
 - b) indicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni del presente articolo e all'atto di concessione.Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre definire su proposta del Direttore Generale il preventivo annuo dei ricavi, approvare il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e verificarne l'attuazione;

- c) formulare semestralmente, su proposta del Direttore Generale, le linee della programmazione radiofonica e televisiva, tenendo conto delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 54 della presente legge ed approvare, in coerenza con tali linee e su proposta dello stesso Direttore Generale i piani di massima delle trasmissioni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre esaminare la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive ed inviare ai soci e all'Autorità Garante per l'Informazione una relazione annuale sui programmi trasmessi;
- d) verificare l'imparzialità e la completezza delle informazioni con riferimento agli indirizzi formulati dall'Autorità Garante per l'Informazione, nonché assicurare il rispetto di tali indirizzi;
- e) indicare le linee generali dell'assetto organizzativo e della politica contrattuale;
- f) nominare dirigenti su proposta del Direttore Generale e dettare norme per l'assunzione e la gestione del personale, sulla base della normativa vigente;
- g) elaborare gli indirizzi culturali e editoriali della Società, affidati per l'attuazione dal Direttore Generale;
- h) esprimere direttive per la raccolta e la gestione della pubblicità;
- i) convocare l'Assemblea dei soci;
- l) nominare il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dovrà richiedersi la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si richiede la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica per deliberare sui seguenti argomenti: formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento; nomina del Direttore Generale, Vicedirettore Generale e dei Dirigenti.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società in giudizio e di fronte ai terzi e la firma sociale. Compete al Presidente presiedere il Consiglio di Amministrazione ed esercitare la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale e sull'attuazione degli indirizzi formulati dall'Autorità Garante per l'Informazione. Dovrà curare la rappresentanza di San Marino in Enti o in Organismi internazionali, ove richiesto dall'Ente concedente. In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può indicare un Consigliere cui attribuire il potere di rappresentanza vicaria.

9. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.

10. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità con l'atto di concessione, è responsabile in qualità di Direttore di Testata, anche dell'attività giornalistica. Il Direttore Generale risponderà, inoltre, della gestione aziendale e sarà responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in termini di funzionalità, efficienza ed economicità. Il Direttore Generale, in particolare, dovrà:

- a) predisporre la proposta di bilancio, le proiezioni economiche, il preventivo annuale dei ricavi e i piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, che saranno presentati al Consiglio di Amministrazione;
- b) mettere a disposizione dell'Autorità Garante per l'Informazione le registrazioni di tutte le trasmissioni effettuate;
- c) sovrintendere all'attività della Società e, in particolare, proporre la nomina dei Dirigenti e provvedere all'assunzione e gestione del restante personale, sulla base della normativa vigente;
- d) nominare, eventualmente, procuratori della Società;
- e) assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- f) compiere ogni eventuale atto che gli venga demandato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

11. Il Direttore Generale, per l'espletamento delle sue funzioni, compresa l'attività giornalistica, è coadiuvato da un Vicedirettore Generale. Il Vicedirettore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, assume anche il ruolo di Vicedirettore della Testata radiofonica e televisiva ed ha il compito di raccordare e coordinare le strutture aziendali, rispetto alle quali pertanto è collocato in posizione di supremazia gerarchica e funzionale rispetto al Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Vicedirettore Generale svolge funzioni vicarie. Il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale possono essere revocati per gravi e giustificati motivi con il voto dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.
12. Nel caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Vicedirettore le loro funzioni sono temporaneamente assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dette funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere indicato in sostituzione del Presidente dal Consiglio di Amministrazione.
13. Il Collegio Sindacale, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, è composto da tre membri, di cui uno corrispondente alla partecipazione dell'E.R.A.S. alla costituzione della Società e nominato dal Consiglio Grande e Generale. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione della Società concessionaria. Il Collegio Sindacale ha i doveri e le responsabilità stabilite ai sensi degli articoli 63 e 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47. Il Collegio Sindacale deve, inoltre, riferire sui risultati della gestione, sulla tenuta della contabilità e dei libri sociali, su ogni modificazione di oggetto sociale, del capitale sociale e sull'emissione delle obbligazioni, nonché su quanto prescrive la legge o ritenga lo stesso Collegio Sindacale di dover riferire. Il Collegio Sindacale si esprime mediante una relazione da trascriversi nell'apposito Libro dei Sindaci, che dovrà essere depositato presso la sede sociale. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente del Collegio Sindacale, che verrà nominato dall'Assemblea dei Soci.
14. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la Società concessionaria è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione e, in particolare, alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Art. 59

(Gestione economico-finanziaria e finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il concessionario è tenuto a adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei ad assicurare gli obiettivi di trasparenza, con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche, di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo.
2. Il concessionario dovrà redigere e inviare all'E.R.A.S. Piani industriali triennali.
3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il concessionario è tenuto a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale. Il bilancio preventivo e consuntivo della Società concessionaria, predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 74 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, è redatto dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio, con la nota integrativa, deve essere depositato, ai sensi di legge, presso la sede della società a disposizione di chi voglia prenderne visione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve essere trasmesso all'E.R.A.S. entro trenta giorni dalla data di approvazione.
4. Il sistema di finanziamento del servizio pubblico di media audiovisivi deve rispettare i seguenti principi:
 - a) compatibilità con la legislazione vigente in materia di concorrenza;
 - b) garanzia di stabilità di bilancio per l'adempimento effettivo delle funzioni di servizio pubblico;
 - c) finanziamento esclusivo ad attività e contenuti legati alla funzione di servizio pubblico.

5. Il sistema di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico è assicurato da:
- a) il contributo dello Stato di San Marino in conto esercizio e in conto capitale;
 - b) i ricavi commerciali;
 - c) i ricavi per le produzioni, cessioni e servizi;
 - d) eventuali contributi di Stati con i quali RTV-RSM abbia sottoscritto accordi e intese.

Art. 60
(Trasparenza)

1. È fatto obbligo al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di pubblicare, su una apposita sezione del sito web aziendale, dati e informazioni relative al medesimo, che si impegna a mantenere aggiornate.

2. Il concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito web:

- a) gli atti di concessione del servizio pubblico e di proroga della concessione;
- b) le Convenzioni tra RTV- RSM e l'Eccellentissima Camera;
- c) il bilancio annuale;
- d) lo Statuto sociale;
- e) il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- f) i Codici etici;
- g) i piani editoriali;
- h) i piani industriali;
- i) eventuali accordi televisivi con Stati terzi.

3. Il concessionario è tenuto a predisporre, attraverso le diverse piattaforme, appositi meccanismi di comunicazione diretta e interazione con gli utenti e con i cittadini.

SEZ. III
Disposizioni comuni al settore radiotelevisivo

Art. 61
(Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici)

1. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, lineari e non-lineari e diffusi con qualsiasi tecnica che siano soggetti alla giurisdizione sammarinese sono obbligati a fornire ai destinatari del servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: nome del fornitore, indirizzo geografico dello stabilimento, indirizzo di posta elettronica e sito internet del fornitore.

2. Il servizio di media audiovisivi e radiofonici è un servizio d'interesse generale fornito nell'esercizio della responsabilità editoriale secondo i principi di cui alla presente legge e sotto la protezione dei diritti alla libertà d'espressione, di comunicare e ricevere informazioni, di partecipare alla vita politica e sociale e alla libertà d'impresa.

3. I servizi di media audiovisivi e radiofonici prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione sammarinese devono rispettare la dignità umana e non devono contenere alcuna istigazione alla violenza o all'odio, o qualsiasi forma di discriminazione verso persone o gruppi di persone fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, né devono contenere alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.

4. Sono vietate le trasmissioni televisive nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, tra cui i programmi che presentano scene di violenza gratuita o efferata ovvero scene pornografiche e tutti i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dall'Autorità Garante per l'Informazione, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23:00 e le ore 7:00, o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Nel caso di trasmissioni radiofoniche, tali programmi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. Le trasmissioni di cui sopra possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta solo con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo tale da escludere che i minori vedano o ascoltino tali servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi, lineari o a richiesta, sono obbligati a garantire che il contenuto trasmesso abbia una classificazione per età, sempre visibile sullo schermo tramite un'indicazione visiva. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono inoltre tenuti a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle trasmissioni di commento agli avvenimenti sportivi, al fine di diffondere tra i minori i valori di una leale competizione sportiva rispettosa dell'avversario.

5. I fornitori di servizi di media sono tenuti a sviluppare piani d'azione finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità.

6. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti d'autore e dei diritti connessi. In tal senso, si astengono dal trasmettere, ritrasmettere o mettere a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti. I fornitori, inoltre, sono tenuti a rispettare le condizioni concordate con i titolari dei diritti.

7. I notiziari e i programmi di attualità devono essere approntati secondo il dovere di diligenza nella verifica della veridicità dei fatti e devono rispettare i principi di obiettività e imparzialità, accuratezza dell'informazione e delle immagini, così come il pluralismo politico, sociale e culturale, incoraggiando la libera formazione delle opinioni.

8. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi secondo le norme vigenti. La responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici non esclude la loro responsabilità legale per le opinioni trasmesse da terzi sul loro servizio.

9. Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. Il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici deve trasmettere apposita rettifica, entro trentasei ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può formulare richiesta di intervenire all'Autorità Garante per l'Informazione. Nel caso in cui il fornitore ritenga che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone la questione all'Autorità Garante per l'Informazione entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. In entrambi i casi l'Autorità si pronuncia nel termine di sette giorni. Se l'Autorità Garante per l'Informazione ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

10. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono tenuti ad attenersi alle disposizioni sui messaggi pubblicitari di cui alle norme vigenti.

11. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono tenuti a compilare mensilmente il registro dei programmi contenuti nel catalogo secondo un modello che sarà approvato dall'Autorità

Garante per l'Informazione. I soggetti hanno l'obbligo di fornire a detta Autorità, su sua richiesta, la registrazione integrale dei programmi, distribuiti all'utente, per i sei mesi successivi all'ultimo giorno di disponibilità degli stessi per la fruizione da parte degli utenti.

12. I fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, sono obbligati a osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti.

Art. 62

(Diritti dei minori)

1. I minori hanno il diritto a che la loro immagine e/o voce non siano utilizzate nei servizi di comunicazione audiovisiva e nei servizi di piattaforme di condivisione video senza il loro consenso o quello del loro rappresentante legale.

2. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni sedici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della riservatezza.

3. La diffusione del nome, dell'immagine o di altri dati che permettano l'identificazione dei minori nell'ambito di atti criminali o di trasmissioni che contestino la loro tutela o filiazione è proibita. È altresì proibita la diffusione del nome, dell'immagine o di altri dati che permettano l'identificazione dei minori nei casi in cui il minore sia stato vittima di violenza in qualsiasi delle sue manifestazioni, ovvero nei casi in cui i minori appaiano in situazioni di vulnerabilità.

4. I dati personali dei minori possono essere trattati solo in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. È fatto divieto, in ogni caso, trattare i dati personali dei minori raccolti o generati, per scopi commerciali, come il marketing diretto, la profilazione o la pubblicità comportamentale personalizzata. L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 63

(Comunicati pubblici)

1. I Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato, le amministrazioni dello Stato, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità possono chiedere ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici la trasmissione gratuita di comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserire i menzionati comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali dei Capitani Reggenti, del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, su richiesta dei medesimi.

Art. 64

(Eventi di interesse generale)

1. È garantito il diritto dei cittadini ad essere informati sugli eventi di interesse generale.

2. Il Congresso di Stato, con propria delibera annuale, è tenuto a compilare una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di interesse generale per la società di cui è assicurata la diffusione

su palinsesti in chiaro. Il Congresso di Stato determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale.

CAPO III
RETE E TECNOLOGIE DIGITALI

Art. 65
(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce la rete Internet come fenomeno globale in continua evoluzione e come strumento essenziale per l'accesso alla conoscenza, la manifestazione del pensiero e l'informazione, le comunicazioni tra individui, organizzazioni private e istituzioni pubbliche.
2. In questo senso le presenti norme sono da intendersi come fondamento legislativo per principi e diritti riconosciuti in territorio sammarinese, la cui garanzia viene assicurata anche da convenzioni e accordi internazionali.

Art. 66
(Diritto di accesso alla rete)

1. La Repubblica riconosce l'accesso alla rete come diritto fondamentale della persona.
2. Ai sensi del Titolo I della presente legge, la Repubblica garantisce il diritto di accesso alla rete senza alcuna discriminazione in relazione ai soggetti o ai contenuti prodotti o ricercati. In tal senso, assicura spazi di accesso libero e gratuito per tutti nel suo territorio.
3. Il diritto di accesso alla rete comprende la libertà di scelta dei dispositivi, dei sistemi operativi e delle applicazioni utilizzati per la connessione.
4. I contenuti che possono risultare dannosi per la sensibilità dei minori devono essere resi fruibili solo tramite meccanismi che assicurino una fruizione consapevole e guidata.

Art. 67
(Neutralità della rete)

1. Il diritto ad una fruizione neutrale della rete è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.
2. Ognuno ha diritto di trasmettere e ricevere dati senza discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione a:
 - i caratteri del soggetto ricevente o le sue condizioni di connessione;
 - i caratteri del soggetto trasmittente, del fornitore di servizi o di contenuti;
 - il tipo o il contenuto dei dati e dei servizi;
 - il dispositivo o le applicazioni utilizzati;
 - la sede del soggetto ricevente, trasmittente o del fornitore;
 - la localizzazione, l'origine o la destinazione dei dati o del servizio.

Art. 68
(Neutralità della rete e contratti di accesso)

1. Le condizioni commerciali e tecniche stabilite dai fornitori di servizi di accesso alla rete, di servizi in rete o di contenuti non possono limitare l'esercizio dei diritti degli utenti di cui alla presente legge.

2. I contratti per l'accesso a Internet devono affermare in modo chiaro e comprensibile:
 - a) l'impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei loro servizi sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;
 - b) le conseguenze di eventuali restrizioni del volume, della velocità e di altri parametri di qualità del servizio in particolare per la fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;
 - c) la velocità minima normalmente disponibile dei servizi di accesso a Internet forniti, anche per il caricamento e lo scaricamento da reti fisse o mobili;
 - d) i mezzi di ricorso a disposizione del consumatore.
3. L'Autorità Garante per l'Informazione effettua controlli periodici sul rispetto delle condizioni contrattuali offerte dai fornitori di servizi di accesso alla rete, di servizi in rete o di contenuti.
4. Sono fatte salve misure ragionevoli di gestione del traffico, determinate su base annuale dalla Autorità Garante per l'Informazione. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine meramente economico delle aziende.

Art. 69

(Contrasto all'analfabetismo digitale)

1. Nel rispetto del principio di uguaglianza e per rendere effettivo il godimento dei diritti di cui al Titolo I della presente legge, la Repubblica si impegna a contrastare qualsiasi disparità, tecnologica o sociale, nella capacità di utilizzo e fruizione della rete.
2. In questo senso, nei limiti del bilancio dello Stato, la Repubblica si impegna a fornire su tutto il territorio connessioni veloci e ad aggiornare periodicamente le proprie infrastrutture alle tecnologie di connessione più avanzate.
3. Al fine di favorire un uso consapevole ed efficace della rete, la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, di concerto con l'Autorità Garante per l'Informazione, si impegna a organizzare corsi integrativi nelle scuole e iniziative aperte e dedicate alle fasce più deboli della cittadinanza o a fasce specifiche della popolazione per offrire una conoscenza approfondita della rete, delle tecniche di navigazione e ricerca, dei servizi digitali offerti dalla Repubblica e dei rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie.

Art. 70

(Diritto all'identità digitale)

1. Tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
2. Le istituzioni competenti della Repubblica assicurano l'attribuzione e la gestione dell'identità digitale, ne riconoscono la validità ad ogni effetto nei confronti dell'amministrazione pubblica e ne garantiscono la sicurezza.

Art. 71

(Denominazione dei siti web e degli account)

1. La scelta del nome dei siti web e per gli account nei diversi social media, se originati nel territorio della Repubblica, avviene nel rispetto del criterio cronologico, con l'attribuzione della denominazione a chi prima l'abbia scelta.
2. Fanno eccezione alle norme di cui al comma 1 le denominazioni che si riferiscono a personalità o imprese di sicura fama internazionale, alle quali spetta la piena riconoscibilità personale o commerciale. Ogni controversia sulla denominazione delle pagine web e degli account dei social media è rimessa all'Autorità Garante per l'Informazione.

Art. 72

(I diritti in rete. Diritto all'anonimato)

1. In rete sono assicurati e garantiti i diritti fondamentali della persona alle medesime condizioni e nei medesimi limiti che gli stessi conoscono prima e oltre l'uso delle tecnologie digitali.
2. In rete è garantito a tutti il diritto alla navigazione in anonimo e alla riservatezza delle comunicazioni, fatti salvi i poteri dell'autorità di polizia giudiziaria di richiedere ai fornitori di accesso a internet, in caso di reati commessi in rete o grazie alla rete, tutte le informazioni necessarie alle indagini e alla identificazione dei responsabili.

Art. 73

(Diritto alla disconnessione)

1. I dipendenti di aziende private o dell'amministrazione pubblica che operino in modalità agile hanno il diritto di disconnettersi dai dispositivi tecnologici e dalle piattaforme informatiche utilizzate per svolgere la loro prestazione lavorativa allo scadere del proprio orario di lavoro.

Art. 74

(Contrasto alla disinformazione)

1. La Repubblica, in coerenza con le misure adottate nell'Unione Europea e nel rispetto della piena libertà di cronaca e di opinione, si impegna a contrastare ogni fenomeno di disinformazione sistemica, strutturata e organizzata.
2. Per disinformazione si intende la creazione, la presentazione o la disseminazione di qualsiasi notizia falsa o ingannevole che sia stata creata, presentata o disseminata per perseguire fraudolentemente interessi economici, per trarre in inganno l'opinione pubblica o causare danni ai procedimenti democratici, alla salute, all'ambiente o alla sicurezza.
3. Non possono in alcun modo ritenersi disinformazione l'errore involontario, la parodia e la satira, le notizie dichiaratamente di parte e le opinioni individuali.
4. L'Autorità Garante per l'Informazione, di concerto con la Segreteria di Stato con delega all'Informazione e in accordo con le Autorità italiane ed europee si impegna a dare vita a un'Unità di Contrasto alla Disinformazione con il compito di rilevare, analizzare e svelare le attività organizzate di disinformazione originate nel territorio della Repubblica o in altri paesi.
5. Tutti coloro che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 sono tenuti a collaborare con le autorità della Repubblica per identificare e contrastare i tentativi di disinformazione organizzata.
6. In particolare le testate giornalistiche e le redazioni televisive devono verificare con attenzione le fonti da cui attingono le informazioni, anche con controlli incrociati e ripetuti, e segnalare le eventuali notizie false all'Unità di contrasto di cui al comma 4.

Art. 75

(Disinformazione per immagini e video)

1. Allo scopo di contrastare la disinformazione attraverso immagini, ferme e in movimento non attendibili, si richiede alle testate giornalistiche e alle redazioni di verificarne la veridicità, stabilire con precisione l'autore o la fonte originaria, eventualmente contattando il produttore del contenuto o chi ha pubblicato l'immagine sui diversi social media.

2. Nei casi in cui non sia possibile risalire all'autore dell'immagine si devono effettuare ricerche, anche in rete o attraverso l'analisi dei metadati EXIF, per recuperare le informazioni relative all'immagine, determinando luogo, data e orario di creazione dell'immagine.
3. Se esaminando le informazioni ricavate le informazioni rimangono, a giudizio del responsabile della testata o della redazione, imprecise e insicure, le immagini possono essere pubblicate solo se accompagnate da un avvertimento sulla non piena affidabilità delle stesse.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si adottano le misure penali necessarie al contrasto alla disinformazione di cui al presente Capo.

Art. 76
(Rete e Big Data)

1. Agli effetti della presente legge si definiscono Big Data le raccolte di dati caratterizzate per grande volume, varietà in termini di tipi e di struttura, veridicità complessiva ed elevata velocità di elaborazione dei dati stessi.
2. Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, la raccolta, la conservazione e l'utilizzo da parte di chiunque di Big Data deve ispirarsi ai principi di equità, proporzionalità, liceità e finalità.
3. È proibita a chiunque l'elaborazione automatica di Big Data laddove tale trattamento abbia un effetto giuridicamente rilevante sull'interessato o influisca su questi in maniera significativa.
4. È ugualmente proibita a chiunque qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'uso di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le prestazioni di quella persona sul lavoro, situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento, posizione o movimenti.
5. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
6. I siti web, i servizi on-line, le piattaforme digitali e le applicazioni mobili originati e conservati nel territorio della Repubblica garantiscono il rispetto delle norme di cui al presente articolo anche attraverso l'adozione di pratiche industriali e commerciali idonee.

Art. 77
(Uso degli algoritmi)

1. Agli effetti della presente legge si definiscono algoritmi le procedure di elaborazione di un insieme di dati, automatizzate e finite, capaci di produrre risultati utili a un determinato obiettivo predeterminato.
2. La Repubblica garantisce che, nello svolgimento di procedimenti decisionali da parte dell'amministrazione dello Stato e riguardanti persone fisiche o giuridiche il ricorso agli algoritmi avverrà nella garanzia dei principi di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione.
3. Per conoscibilità si intende il diritto delle persone fisiche o giuridiche a sapere se si utilizzano meccanismi decisionali automatizzati in procedimenti che le riguardano e, in questo caso, a ricevere informazioni chiare sulle logiche utilizzate.
4. Per non esclusività si intende il diritto delle persone fisiche o giuridiche ad avere una decisione non basata unicamente su processi automatizzati in procedimenti che le riguardino o che incidano significativamente sui loro diritti.
5. Per non discriminazione si intende il diritto delle persone fisiche o giuridiche all'applicazione di procedure di elaborazione appropriate per una giusta profilazione, con la predisposizione di

misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire discriminazioni ingiustificate, inesattezze o errori.

6. I siti web, i servizi on-line, le piattaforme digitali e le applicazioni mobili originati e conservati nel territorio della Repubblica garantiscono il rispetto delle norme di cui al presente articolo attraverso l'adozione di pratiche industriali trasparenti.

CAPO IV NORME FINALI

Art.78

(Delega al Congresso di Stato)

1. Il Congresso di Stato, verificato il funzionamento del sistema dell'Informazione come disciplinato nella presente legge e l'andamento del mercato, può modificare con decreto delegato le disposizioni di cui agli articoli 24, 43, 52, 55, 77.

2. L'articolo 4 entrerà in vigore a seguito dell'adozione di apposito decreto delegato per il coordinamento delle disposizioni contenute in detto articolo con la normativa già vigente in materia.

Art.79

(Abrogazioni e norme di raccordo)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della Legge n.211/2014 e successive modifiche.

2. I membri del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ed i membri dell'Autorità Garante per l'Informazione nominati ai sensi della Legge n.211/2014 e successive modifiche, restano in carica fino al termine del loro mandato.

Art.80

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 marzo 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini